### XCVII.

### 2° TORNATA DI VENERDÌ 20 APRILE 1883

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Seguito della discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata per il 1883 — Parlano i deputati Corrado, Napodano, Grossi ed il ministro delle finanze — Si approvano i capitoli dall'85 al 95 ed ultimo ed il totale delle entrate ordinarie e straordinarie ed i sei articoli di legge. = Giuramento del deputato Libetta. = Sono annunciate due domande di interrogazione: una dell'onorevole Coccapieller al presidente del Consiglio riguardante l'Esposizione mondiale da tenersi in Roma nel 1877; l'altra dell'onorevole Palitti ai ministri delle finanze e di agricoltura sulla conservazione e reintegrazione dei regi tratturi — Il ministro dell'interno e delle finanze si riservano di rispondere. = Discussione della relazione sulla ineleggibilità ed incompatibilità parlamentare — Parlano i deputati Ercole, Parenzo, Alario, Minghetti, Indelli, Bonacci, Morana, Lazzaro, Lacava e Mariotti. = Il ministro degli affari esteri presenta quattro disegni di legge relativi ai trattati di commercio con la Svizzera, Montenegro ed il Messico, e alla convenzione di navigazione con la Francia. = Il presidente del Consiglio prega la Camera di voler discutere, subito dopo il disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari, quello per l'appannaggio a S. A. R. il principe Tommaso. = Il presidente proclama l'esito della votazione a scrutinio segreto sul bilancio dell'entrata.

La seduta incomincia alle ore 2 20 pomeridiane. Quartieri, segretario, da lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

### Petizioni.

3084. Franchi Carlo ed altri 3214 proprietari della provincia di Como fanno istanza alla Camera perchè sia discusso sollecitamente il disegno di legge pel riordinamento della imposta fondiaria, e perchè frattanto vengano rettificati i censi prediali in quelle parti d'Italia ove sono oggi maggiormente aggravati.

3085. Il dottore Giovanni Battista Fava, presidente del Comizio agrario e dell'Assemblea generale dei possidenti e degli agricoltori della provincia di Treviso, dopo avere affermata la necessità di un catasto geometrico, domanda uno sgravio immediato della imposta fondiaria per le provincie maggiormente aggravate.

3086. La Camera di commercio di Milano fa istanza alla Camera, perchè nella legge per la revisione della tariffa doganale siano introdotte disposizioni circal'appello dalle decisioni del collegio dei periti doganali, per lasciare ai contribuenti la facoltà di portare le decisioni delle contestazioni anche sulla qualificazione delle merci, davanti ai tribunali ordinari.

### Seguito della discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1883.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione dello stato di prima previsione dell'entrata, per l'anno 1883.

Come la Camera ricorda, ieri furono approvati i capitoli fino all'84. Passiamo ora al capitolo successivo.

Capitolo 85. Rimborso allo Stato per parte delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Campobasso delle spese anticipate per la costruzione della strada provinciale Vitulanese da Montesarchio a Pontelandolfo (15<sup>a</sup> rata), lire 89,250.

Ha facoltà di proseguire il suo discorso l'onorevole Corrado.

Corrado. Riprendendo adunque il mio discorso che ieri sera appena incominciai, dirò che la patriottica provincia di Benevento vedra segnato il giorno del disastro e della irreparabile sua rovina finanziaria. Ecco come stanno le cose.

Nel 1846 volgeva l'anno degli inni a Pio IX, ma il Borbone di Napoli, insospettito, pensò a trarre partito dello spirito di libertà che aleggiava nelle nostre contrade. Decise cioè di tagliare fuori d'ogni commercio la Legazione di Benevento con otto comuni e 35 mila abitanti, e privare d'importanza i molini, precipua risorsa economica di questa contrada. A ciò furono diretti i sovrani rescritti emessi nel corso di undici anni dal 1846 al 1857 non solo pel prolungamento della strada Irpina-Ferdinandea da Montesarchio a Vitulano per Ponte Finocchio con lo sbocco sulla Sannitica a Pontelandolfo, ma per la costruzione di molini e di un ponte sul Calore. La spesa che da prima doveva essere a carico delle due provincie di Molise e di Principato Ultra, gravò di poi anche il bilancio di Terra di Lavoro. Vi si doveva provvedere con la sovrimposta al tributo fondiario che il Ministero di finanza avrebbe riscosso per metterla a disposizione di quello dei lavori pubblici.

Nel 1860, chiamata a far parte della grande famiglia italiana, la provincia di Benevento, la strada Vitulanese non era ancora compiuta; anzi il Governo nel 1881 costruiva appunto quel tratto che da Ponte Finocchio apre lo sbocco a Ponte Landolfo sulla Sannitica.

Il tesoro dello Stato, che dovette anticipare le somme, ora ha diritto di rivalersi. In tutto quel tempo per quel lavoro è solamente a notare che le sovrane determinazioni dettero carattere speciale alle opere da costruire e stabilirono certamente il consorzio tra le tre provincie. Che se nonostante il rescritto del 30 aprile 1856 ne volle dubitare il prefetto di Terra di Lavoro, gli fu risposto nel 28 novembre 1857 che gli ordini del re erano chiari ed assoluti.

Quando nel 1860 fu chiamato il ducato di Benevento a far parte della gran famiglia italiana ed a costituirsi a provincia con aggregamento di comuni

delle provincie vicine di Campobasso, di Avellino e Caserta, la strada Vitulanese era incompleta; ed il Governo lungi dall'abbandonarla, riprese il lavoro precisamente da Ponte Finocchio alla Sannitica. L'erario continuò ad anticipare la spesa, ma quando si rivolse alle provincie, la sola Benevento fu acquiescente, mentre le altre si opposero al pagamento.

Tre volte la contesa fu presentata alla risoluzione del Consiglio di Stato, nel 25 febbraio 1864, 7 settembre 1867 e giugno 1873. E quell'autorevole Consesso ritenne sempre che il consorzio, istituito nel 1856 tra le provincie, ebbe pratica attuazione nel 1860 e si estese a Benevento per una obbligazione reale inerente al territorio dei comuni aggregati; che il supremo imperante del tempo, arbitro e moderatore dei destini delle provincie, avea loro imposta una obbligazione non immutata colla formazione delle nuove provincie

Così, col cadere del 1873, fu fatto il reparto della somma da parte della direzione generale del Tesoro, e fu rimaneggiato nel marzo 1874. Il risultato è questo:

Avellino . . . . L. 402,929 04 Campobasso. . . . , 470,629 27 Caserta . . . . , 459,215 10 Benevento . . . , 179,114 48 Totale... L. 1,511,887 89

Il Governo fece premura pel rimborso, ma i Consigli delle altre provincie protestarono. Il prefetto di Molise fece la sua iscrizione di ufficio, ma la deputazione provinciale ricorse all'autorità giudiziaria.

Di qui cominciano le dolenti note, giacchè ha presieduto alla causa quel destino che ha la benda agli occhi.

Il tribunale di Molise, a'30 luglio 1877 disse validi i rescritti, operativo e necessario il consorzio anche per Benevento dopo la mutata condizione politica. Soggiunse però che il criterio del riparto dovea essere proporzionato alla percorrenza ed allo avvicinamento della strada al rispettivo territorio: così nominò i periti liquidatori.

Questo pronunziato fatale a Benevento non è stato scosso dai gravami ordinari e straordinari, non ostante si fosse ricorso, però tardi, al sapiente patrocinio dell'onorevole Francesco Crispi.

Risultati della perizia omologata dal tribunale di Molise nel decembre 1882 sono che, mentre Benevento avrebbe dovuto pagare sole lire 179,114 49 sarebbe ora condannato a pagare lire 887,840 81 ossia lire 708,725 92 in più!

Conseguenze di tal fatto sono le seguenti:

1º Che si vede negata la retta intelligenza ed esecuzione ai rescritti del Borbone ed ai pareri del Consiglio di Stato;

Che una legge scritta in odio di Benevento in tempi tristi e da un monarca che non imperava in quel territorio debba oggi, venuti tempi migliori, divenire il flagello della stessa provincia, e non so se d'iniziativa parlamentare sarà sentito il bisogno d'una legge esplicativa che regoli il rapporto tra gl' interessati per l'avvenire, senza però ledere la virtù del giudicato e senza menomare la indipendenza dell'autorità giudiziaria;

Che una legge scritta per provincie che esistevano nel 1846 debba estendersi ad un'altra che allora non era nata.

2º La seconda e più scottante conseguenza si è che la nostra provincia già aggravata per la legge del 1865 della spesa della Val-fortore in lire 1,267,502 42, e di prestiti con annue scadenze in lire 767,502 10, con la sovrimposta al 64 1/2, per cento, debba dichiarare il fallimento.

Nelle precedenti tornate diversi colleghi fecero appello alle benevole disposizioni del ministro della finanza perchè, precorrendo le nuove leggi ed i vantaggi economici ed amministrativi promessi ai comuni ed ai pii stabilimenti, li liberi attualmente dalle molestie fiscali:

Io non a lui solamente debbo rivolgermi, ma a tutti i rappresentanti del Governo perchè la retta interpretazione ed esecuzione delle leggi di ogni tempo, la conservazione della vita amministrativa di una provincia, e la repressione di quel giusto sdegno che si prova a veder menare in trionfo un errore giudiziario, è d'interesse generale, non finanziario. Invoco perciò il loro appoggio per scongiurare il pericolo, e per vedere accolta dal ministro delle finanze questo giusto mio desiderio cioè di farmi benevole assicurazioni, che colla sua alta intelligenza troverà modo di dare al quesito una pratica soluzione la quale concilî i diritti dello Stato con quelli delle diverse provincie, senza condannare al fallimento quella di Benevento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. Ho seguito con la maggiore attenzione le parole bellissime pronunziate dall'onorevole collega Corrado, il quale, sebbene nuovo alla vita parlamentare, ha sostenuto con parola convinta e calorosa le ragioni della provincia che rappresenta. Egli si duole dell'ingiusto riparto di una spesa considerevole, della quale lo Stato ha

diritto di rivalersi contro alcune provincie cointeressate.

Io non discuto la ragione per la quale egli crede ingiusto il riparto: potrei solamente osservargli, che quella spesa si riferisce ad una strada che costruita nell'ambito di una provincia, sorta per ragioni d'odio, finisce per essere un mezzo benefico di prosperità.

Non discuto adunque in merito le ragioni addotte dall'onorevole Corrado, perchè è il potere giudiziario che ha ammesso il criterio del riparto, proporzionando il contributo alla percorrenza della strada; e questo forse può considerarsi come il criterio più giusto e più equo. Se le ragioni addotte dall'onorevole Corrado in favore della sua provincia hanno per iscopo di ottenere, che il ministro esamini benevolmente la condizione economica di quella provincia e magari le tolga l'obbligo di pagare, io sarò il primo a compiacermene; e sarò il primo ad associarmi a lui co'miei voti affinchè il Governo tenga conto delle condizioni poco prospere di quella illustre provincia.

Ma se le ragioni dell'onorevole collega Corrado sono rivolte, con una forma la quale mal cela il segreto del suo discorso, a ciò che il ministro studî un modo per mutare il riparto del contributo e per far sì che la provincia di Avellino debba avere un maggiore aggravio di quello che ha avuto per opera dell'autorità giudiziaria, io allora ho il dovere di pregare dal canto mio l'onorevole ministro di tener conto specialmente di questo, che la provincia di Avellino si troverebbe in una condizione singolarissima. Infatti, la strada di cui si tratta fu decretata dal Sovrano in un'epoca in cui non esisteva punto la provincia di Benevento, e la spesa per la sua costruzione dovrebbe ricadere precisamente sopra quelle popolazioni, che per effetto della creazione di quella provincia sono state distaccate dalle provincie contermini: quindi la provincia di Avellino si trova in sostanza privata di quelle popolazioni, che non fanno più parte della sua circoscrizione, e con l'onere di pagare una strada di cui non gode.

Se questo è equo, io lo domando all'onorevole ministro delle finanze ed alla cortesia benevola di quanti mi ascoltano. È per ciò che io prego l'onorevole ministro delle finanze, perchè in qualunque modo i maggiori studi, le maggiori cure che vorrà spendere per riprendere in esame il problema a cui accennava l'onorevole Corrado, non possano mai esser rivolte ad aggravare quella parte di contribuzione, alla quale la provincia di Avellino è tenuta.

LEGISLATURA XV — 1<sup>a</sup> sessione — discussioni — 2<sup>a</sup> tornata del 20 aprile 1883

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grossi.

Grossi. Non dirò che pochissime parole per dichiarare che mi associo a ciò che ha detto l'onorevole Napodano.

Questa questione della strada Vitulanese è antica, e diverse volte i deputati delle provincie interessate sarebbero stati tentati di portarla innanzi alla Camera: ma dal momento che fu udito il potere giudiziario, e che questo ha detto la sua parola, nessuno ha più osato interloquire per tema non fosse leso l'esercizio libero del potere del magistrato e per non preoccuparne il giudizio con discussioni in quest'Assemblea.

In quanto a me mi associo premurosamente ai voti che l'onorevole Corrado fa al Ministero, perchè trovi modo di non danneggiare la provincia di Benevento

Essa sorse, è vero, sulle spoglie delle provincie vicine, le quali ormai dopo lungo tempo hanno dimenticato quanto dolore costò loro il separarsi da paesi affezionati, ed ai quali erano legati da antiche tradizioni e da interessi considerevoli: ed invece fanno voti pel benessere di Benevento come delle terre loro.

Ma però non è discreta la pretesa della provincia di Benevento, che dopo averci danneggiato una volta, viene oggi ad avanzare delle pretese, basandosi sopra un fatto amministrativo, quale fu il reparto che essa riuscì ad ottenere dal Ministero, e che era più favorevole del responso del magistrato.

In ogni modo io ripeto che in questa questione non intendo entrare, e dico anche una volta, che se si tratta di facilitare alla provincia di Benevento il modo di pagamento nel suo contributo, lo si faccia pure; ma non si venga a disturbare la pace degli altri.

Anche le altre provincie interessate in questa faccenda hanno buone ragioni da far valere; e se l'onorevole Corrado volesse insistere ancora nelle sue osservazioni, potrebbe alla fine non trovarsi soddisfatto di aver sollevato questo incidente.

Magliani, ministro delle finanze. Non si pone in dubbio, mi pare, da nessuno che lo Stato abbia un legittimo diritto di riscuotere la somma che fu anticipata per la costruzione della strada Vitulanese.

Si tratta solo del riparto del contributo di questa somma fra le provincie di Avellino, Campobasso, Caserta e Benevento.

Fu fatto nel 1874 un primo riparto dal Ministero dei lavori pubblici, e contro di esso vi furono ricorsi delle provincie interessate.

Indi, essendo passata quest' attività nel bilancio dell' entrata in seguito ad una mozione della Commissione del bilancio, il Ministero delle finanze fece un altro riparto basato, non più sull'utilità rispettiva della strada in ciascuna provincia, come aveva stabilito il Ministero dei lavori pubblici, ma sulle forze contributive degli enti interessati.

Anche questo secondo riparto sollevò reclami ed opposizioni; ed allora la controversia fu portata innanzi ai tribunali ordinari e l'autorità giudiziaria, con sentenza diventata oramai cosa giudicata, stabilì un terzo riparto, il quale riuseì oltre ogni aspettazione gravoso per la provincia di Benevento.

Di fronte alla cosa giudicata il Governo non ha nulla da fare nè da provvedere; e molto meno poi il ministro delle finanze, il quale desidera che la giustizia sia fatta, ma certo non ha interesse a che il riparto rimanga in una proporzione piuttosto che in un'altra, purchè l'intera somma sia versata nelle Casse dello Stato.

Io non so, nè è lecito indagarlo, se il pronunziato ultimo sia conforme ai principî di giustizia; non è lecito indagare oggi se sia più giusto il terzo riparto, del secondo o del primo che era stato fatto. Ad ogni modo, se qualche cosa v'è da fare, non può esser fatto oramai che per legge; imperocche non vi è nessuna autorità che possa contraddire alla cosa giudicata. Altro io non potrei dire in termini di diritto.

Quanto alla raccomandazione fattami dall'onorevole Corrado, di adottare temperamenti amministrativi per sollevare la provincia di Benevento dal grave peso che le è caduto addosso, per effetto del giudicato, io non esito a dichiararmi pronto a studiare se, conciliabilmente agl'interessi erariali, sia possibile qualche provvedimento.

Ma non è certamente il modo pratico di risolvere la questione quello di ripetere in controversia la base del riparto, il quale è, come ho già detto, sanzionato da una sentenza che ha un'autorità irrevocabile. Io non potrei fare dichiarazioni diverse da queste, e spero che l'onorevole Corrado vorrà essere soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corrado.

Corrado. Accetto il concetto che, ove si volessero valutare i termini del giudicato, dal quale dipendono diritti già acquisiti, vi sarebbe bisogno di una legge: e dico di più, io credo che la legge non potrebbe provvedere al passato, e sol dovrebbe occuparsi dell'avvenire.

Nel fatto si potrebbe anche occupare del nostro riparto, giacchè prodotto appello dalla sentenza del

tribunale di Molise non vi ha oggi giudicato definitivo.

Sicchè, se si volesse aiutare la provincia di Benevento, si potrebbe ben trovare il modo.

Nè questo mio giusto proponimento e la preghiera, che ho rivolta al ministro delle finanze, devono impensierire l'onorevole Napodano; perciocchè, per quanto egli voglia ritenere che vi sieno vantaggi nella percorrenza della strada vitulanese, per altrettanto deve mettere a riscontro quanto questi vantaggi costino; e deve ricordare che questa costruzione fu dichiarata opera speciale con i rescritti che ho accennati.

Ora se è vero che il vantaggio di una strada qualsiasi mette a repentaglio la vita economica della provincia, e se l'opera ha un carattere suo speciale ed induce per legge obblighi e non diritti, non è giusto sostituire con argomentazioni altri criteri contrari alle disposizioni legislative.

I cespiti designati, sono un'obbligazione reale inerente a quel territorio, che fu colpito all'epoca della promulgazione dei rescritti; or trattandosi di obbligazione, sarebbe un cattivo sistema allargarla oggi colla malintesa idea di un vantaggio da apportare a Benevento.

Per altro la modesta mia raccomandazione non avrebbe dovuto cambiare i termini della questione, nè far supporre un sottinteso, del quale non mi sento capace.

Il mio intendimento è unico: aiutare la provincia di Benevento; sottraetela al pericolo del fallimento; che poi se ne avvantaggino la provincia di Avellino, e quella di Terra di Lavoro, questo è estraneo alle mie vedute.

E credo così di poter dire a tutti i rappresentanti delle provincie interessate che noi potremo avere un obbiettivo comune, rassicurati dalla reciproca fiducia.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. Ho chiesto di parlare solo per pregare l'onorevole ministro delle finanze perchè abbia la cortesia di estendere anche alle altre provincie interessate di benefici ch'egli intende di recare alla provincia di Benevento.

Presidente. Dunque verremo ai voti.

Pongo a partito lo stanziamento del capitolo 85 in lire 80,250.

(È approvato, e lo sono pure, senza discussione, i seguenti capitoli:)

Capitolo 86. Riscossioni di crediti diversi, lire 16,939 09.

Capitolo 87. Rimborso al Tesoro dello Stato I lire 1,539,476,936 26.

da farsi dal commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma della somma anticipata dal Governo (Articolo 15 della legge 19 giugno 1873, nº 1402), per memoria.

Accensione di debiti. — Capitolo 88. Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici, lire 12,000,000.

Capitolo 89. Alienazione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico in sostituzione di quelle che sono rientrate nelle Casse dello Stato in pagamento del prezzo di beni acquistati (Articolo 23 della legge 23 luglio 1881, nº 333 serie 3ª), lire 950,000.

Capitolo 90. Capitale prezzo della vendita dei beni e dell'affrancazione e vendita di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati da convertirsi in rendita del Debito, pubblico intestata agli enti morali ereditori, lire 400,000.

Capitolo 91. Prodotto del collocamento di titoli speciali da emettersi, ai termini della legge 23 luglio 1881, nº 338, per la seconda serie dei lavori del Tevere, lire 4,000,000.

Capitolo 92. Prodotto del collocamento di due nuove serie di obbligazioni demaniali, di cui fu autorizzata l'emissione colla legge 5 luglio 1882, nº 858, lire 10,000,000.

Categoria terza. — Costruzioni di strade ferrate. — Capitolo 93. Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie, o per essi dalla Cassa dei depositi e prestiti, ed anticipazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1879, nº 5002, lire 17,233,807.

Capitolo 94. Prodotto di alienazione della rendita consolidata per la costruzione di ferrovie lire 72,000,000.

Capitolo 95. Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per memoria.

Totale del titolo I. — Entrata ordinaria, lire 1,391,676,275 19.

Chi approva questo stanziamento è pregato di alzarsi.

(E approvato.)

Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria, lire 147,800,661 07.

Chi approva questo stanziamento è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} approvato.)$ 

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 1,539,476,936 26.

Chi approva questo stanziamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Ne do lettura:

Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883, il Governo del Re accerterà e riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni specie, provvederà allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

 $(\vec{E} \ approvato, e \ lo \ sono pure senza discussione i seguenti:)$ 

Art. 2. È mantenuto anche per l'anno 1883 l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1º della legge 26 luglio 1868, nº 4513, ed all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, nº 5784.

Art. 3. I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati pel 1883 nella misura in cui furono applicati nel 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 e 1882 in esecuzione delle leggi 30 giugno 1872, nº 884, 23 dicembre 1875, nº 2857, 30 dicembre 1876, nº 3587, 26 dicembre 1877, nº 4209, 10 aprile 1879, nº 4823, 29 giugno 1880, nº 5514, 24 dicembre 1880, nº 5804 e 25 dicembre 1881, nº 534.

Art. 4. È continuata al ministro del Tesoro la facoltà di emettere Buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del tesoro in circolazione, non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle Banche ed ai Banchi di emissione.

Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito pubblico e ad alienare invece dei titoli ferroviari contemplati dall'articolo 28 della legge 29 luglio 1879, nº 5002 (serie 2ª), tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di lire 72,000,000 necessaria per far fronte nel 1883 alla spesa da inscriversi nel bilancio dei lavori pubblici, ai termini dell'articolo 24 della legge suddetta.

La Cassa dei depositi e prestiti fara coi propri fondi, anziche colla negoziazione dei titoli ferroviari anzidetti, i prestiti necessari alle provincie, ai comuni ed ai consorzi per procurarsi nell'anno 1883 le somme occorrenti per il pagamento dei concorsi e delle anticipazioni, di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31 della legge sopradetta. Tali prestiti saranno fatti colle norme stabilite dalle leggi del 17 maggio 1863, nº 1270 e 27 maggio 1875, nº 2779.

Art. 6. Il Governo del Re è autorizzato a demolire le reali navi Authion, San Paolo e Governolo, riconosciute inservibili alla marineria militare.

Le somme ricavate dall'alienazione di dette tre navi, o dei materiali provenienti dalla demolizione saranno imputate al capitolo, Ricavo per alienazioni di navi, inscritto nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata.

Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

(Si procede alla chiama.)

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

### Giuramento del deputato Libetta.

Essendo presente l'onorevole Libetta, lo invito a giurare. (Legge la formola)

Libetta. Giuro.

Annunzio di una domanda d'interrogazione del deputato Coccapieller al presidente del Consiglio, e di un altra interrogazione del deputato Palitti ai ministri del commercio e delle finanze.

Presidente. Sono state presentate alla Presidenza due domande d'interrogazione.

La prima è la seguente:

" Il sottoscritto desidera d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri e l'onorevole ministro del commercio riguardo all'Esposizione mondiale da tenersi in Roma nel 1887.,

" Coccapieller,

L'altra è del tenore seguente:

"Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onore vole ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio sulla conservazione e reintegrazione dei Regi tratturi.

"Palitti.,

Domando agli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze se e quando intendano di rispondere alle interrogazioni a loro rivolte.

Depretis, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Nella prossima seduta dichiarerò se e quando intendo di rispondere all'interrogazione relativa all'Esposizione mondiale di Roma.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze?

Magliani, ministro delle finanze. Anch' io dichiarerò domani se e quando intendo rispondere all'interrogazione dell'onorevole Palitti.

Presidente. Dunque l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro delle finanze diranno domani se e quando intendano rispondere a queste interrogazioni. Onorevole Coccapieller?

Coccapieller. Accetto.

Presidente. Onorevole Palitti?

Palitti. Sta bene.

Presidente. Allora così rimane stabilito.

# Discussione della relazione sulle ineleggibilità e incompatibilità parlamentari.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione della relazione sulle ineleggibilità e incompatibilità parlamentari.

Reputo opportuno di avvertire la Camera che la Commissione ha riassunto i risultati della sua relazione e delle sue proposte inun documento che fu distribuito ieri sera, e del quale si da lettura.

### Quartieri, segretario legge:

La Giunta,

Sciogliendo le riserve fatte nella convalidazione delle elezioni dei deputati, propone che le leggi d'incompatibilità del 3 luglio 1875 e 13 maggio 1877 siano applicabili ai seguenti nomi:

- 1º Randaccio Carlo, direttore generale della marina mercantile nel Ministero della marina;
- 2º Valsecchi Pasquale, ispettore del Genio civile, incaricato delle funzioni di direttore generale delle strade ferrate nel Ministero dei lavori pubblici;
- 3º Torre Federico, tenente generale, incaricato di rappresentare la direzione generale della leva e della bassa forza nel Ministero della guerra;
- 4º Sani Giacomo, maggiore generale commissario, incaricato di reggere la direzione generale dei servizi amministrativi nel Ministero della guerra;
- 5º Cantoni Gaetano, professore ordinario e direttore della scuola superiore di agricoltura in Milano, incaricato dell' insegnamento di agronomia e di estimo rurale presso l'istituto tecnico superiore della stessa città.
- 6º Pietro Mazza, consigliere di Stato presidente della Commissione centrale delle imposte dirette.
- 7º Giolitti Giovanni, consigliere di Stato, membro della Commissione centrale delle imposte dirette
- 8º Penserini Francesco, consigliere della Corte di Appello di Trani, in missione di presidente al tribunale civile e correzionale di Napeli.

- 9º Corazzi Domenico, maggiore d'artiglieria, vice-direttore di artiglieria in Roma, all'epoca della sua elezione.
- 10º Cavalli Luigi, subeconomo dei benefizi vacanti di Vicenza.

11º Elia Augusto, subaffittuario dei terreni demaniali nelle isole di Tremiti e concessionario della pesca nell'isola di Pianosa (appartenente al gruppo delle isole di Tremiti).

LA GIUNTA.

Dichiaro aperta la discussione generale, e do facoltà di parlare all'onorevole Ercole primo iscritto contro le proposte della Giunta.

Ercole. Onorevoli colleghi, non appena mi furono note le conclusioni della Giunta permanente per le elezioni, riguardanti la ineleggibilità e incompatibilità parlamentari, ho creduto mio dovere d'iscrivermi contro le dette conclusioni, e ve ne dirò la ragione.

Voi rammenterete che nella passata Legislatura io ebbi l'onore di essere presidente della Commissione permanente per l'accertamento del numero dei deputati impiegati, la quale presentò in breve tempo la sua relazione, ed ebbe la fortuna di veder approvate, quasi all'unanimità, dalla Camera tutte le sue conclusioni, meno una, quella cioè riguardante l'onorevole De Amezaga.

E a questo punto debbo dichiarare francamente che se io mi fossi trovato presente nella tornata del 7 aprile, avrei votato per l'ammissione degli onorevoli Mattei e Di Saint-Bon.

Posto il principio, naturalmente una Camera non retrocede, e mantiene la sua giurisprudenza.

Ma in quel momento io mi trovava in congedo, e ne fui dolente, perchè io non consento più su questo proposito nell'opinione del mio collega, onorevole Pasquali, ora assente, il quale lo scorso anno faceva pure parte della Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati. Ma sono lieto che si trovi oggi presente il mio amico Alario, che fu relatore, e meglio di me saprà sostenere quelle conclusioni che, come dissi, ottennero l'approvazione della Camera.

Ma ve n'è un'altra ragione, e me la perdoni la maggioranza della Giunta (non mi rivolgo all'ono-revole relatore, perchè so che fa parte della minoranza, e me ne compiaccio), v'è un'altra ragione, ripeto, ed è questa: a pag. 4 della relazione leggo queste precise parole:

"Non è ignoto ad alcuno che la Camera, nella passata Legislatura, coll'apertura della quale per

la prima volta andò in vigore la legge sopraddetta, decise di molti casi d'incompatibilità. Se questa legge quindi fosse ora per la prima volta da applicarsi senza quei precedenti, la vostra Giunta si sarebbe sentita molto più libera nella sua interpretazione, e nei suoi apprezzamenti; poichè questi precedenti, sebbene non legano la Camera, pur tuttavia sarebbe stato irragionevole per la Giunta non tenerne conto, sia perchè la sua opera d'investigazione avrebbe potuto invece apparire di sospetto e diffidenza, che non sono nell'animo dei suoi membri, sia perchè coi precedenti si formano quelle abitudini parlamentari che sono tanta parte della vita costituzionale di quelle nazioni che si governano con regime rappresentativo.,

Io vi dico francamente che leggendo queste parole, mi sono ricordato " del padre Zappata che predicava bene, e razzolava male...,

Ed infatti, con queste parole, la Giunta, ossia la maggioranza, ha reso omaggio alla Commissione per l'accertamento degli impiegati, ma poi non ha rispettato in tutto quello che essa ebbe dichiarato precedentemente; e qui, per conseguenza, vi ha una contraddizione aperta.

Detto questo, siccome io non sono solito a tediare la Camera con lunghi discossi, così entro subito in argomento, procedendo con lo stesso ordine cronologico, che la Giunta oggi ha tenuto nell'Appendice alla sua relazione.

Comincio dall'onorevole Randaccio, direttore generale della marineria mercantile al Ministero della marina. Quest'onorevole collega noi l'abbiamo dichiarato eleggibile per la prima volta, credo nel 19 dicembre 1876, essendo relatore, da quanto mi è stato detto, l'onorevole Lazzaro.

La Giunta delle elezioni in quella seduta convalido l'elezione, e la Camera non fece altro che prendere atto senza contestazioni.

Ecco la deliberazione della Giunta:

"La Giunta, considerato che per l'articolo 2 della legge 3 luglio 1875, (la legge così detta Bonfadini) sono eleggibili quei pubblici funzionari col cui ufficio sia necessariamente connesso uno di quegli uffici contemplati nell'articolo 97 della legge elettorale politica; considerando che, in virtù dell'articolo 3° della legge 9 luglio 1876, l'ufficio di direttore generale è connesso con quello di membro del Consiglio superiore di sanità, che è uno di quegli uffici contemplati in detto articolo; ad unanimità delibera doversi convalidare la fletta elezione dec.

La Giunta attuale non mancò d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno presidente del Consiglio, il quale si affrettò a rispondere: "che l'onorevole Randaccio, nella sua qualità di membro del Consiglio superiore di sanità, presta ufficio gratuito. "Quindi è fuori dubbio, che appena si dovette applicare la legge così detta Bonfadini, la Giunta del 1876, e poi la Camera, dichiararono l'onorevole Randaccio eleggibile.

Dopo il 1876 vennero le elezioni generali, e noi lo abbiamo proposto senza osservazioni, credendoci vincolati da questa precedente deliberazione; e la Camera approvò.

Se mi dite che la Camera è sovrana, che la Camera fa quello che vuole, allora è finita ogni quistione, ed io non ho nulla a dire.

Io ho infatti esaminato tutto ciò che si è fatto in questa materia dal 1848 fino ad oggi, ed è vero; la Camera, secondo gli umori, dichiarava oggi ineleggibile uno, e poi lo riconosceva eleggibile altra volta. Per esempio, gl'ispettori del Genio civile: il Biancheri (parente del nostro onorevole collega), ispettore del Genio civile, nel 1865 a Firenze, fu dichiarato dalla Camera ineleggibile, perchè essa disse che gli ispettori del Genio non erano eleggibili; e, poco tempo dopo, venne l'ispettore Passenti, e poi il nostro decano Cavalletto; ed il fatto sta, ed è, che la Camera è stata felice di dichiarare eleggibili questi ispettori del Genio civile.

Ripeto, che se si dice: la Camera essere sovrana, non c'è altro a dire; ma prego la Camera di riflettere a questo: che quando si è dichiarato uno eleggibile una volta, non v'è mai stato esempio, per quanto ricordo, che, senza altri motivi, e trovandosi nelle medesime condizioni, sia poi stato dichiarato ineleggibile. Di maniera che per l'onorevole Randaccio non c'è questione.

E il Valsecchi? Anche pel Valsecchi ci troviamo vincolati da precedenti, i quali si fondano sopra considerazioni inoppugnabili.

Il 23 novembre 1877 la Giunta per l'accertamento del numero dei deputati impiegati, richiese l'onorevole Depretis, presidente del Consiglio, che aveva l'interim dei lavori pubblici, intorno alle funzioni cui attendeva l'onorevole Valsecchi, e si ebbe per risposta che il Valsecchi era direttore generale e come tale membro di diritto e di fatto della sezione terza del Consiglio superiore.

V'ha di più. Interrogato dalla stessa Commissione il 3 giugno 1880, l'onorevole ministro Baccarini rispose nei seguenti termini: "la posizione dell'onorevole Valsecchi non è punto mutata n. In

entrambe le occasioni la Camera approvò le nostre conclusioni, sebbene l'onorevole Muratori avesse il 28 febbraio 1879 contrastata la eleggibilità dell'onorevole Valsecchi. In quella occasione io proposi la questione pregiudiziale, e la Camera la votò a grandissima maggioranza.

Quindi, sulla eleggibilità degli onorevoli Randaccio e Valsecchi non vi può essere alcun dubbio. Come mai potrebbe la Camera dichiarare agli elettori di essersi sbagliata e smentire i precedenti di tre o quattro Legislature in loro favore?

Ho detto che l'onorevole Valsecchi si trova poi oggi in condizioni di eleggibilità molto migliori. Signori, voi non ignorate che il 5 luglio 1882 l'onorevole Baccarini ha avuto la fortuna di far approvare una di quelle leggi organiche la cui votazione io considero un vero miracolo (Movimenti) la legge cioè del riordinamento del Genio civile. Sì, o signori, io considero l'approvazione di siffatte leggi un vero miracolo, perchè noi abbiamo ben poche leggi organiche votate dal Parlamento. Ebbene, all'articolo 27 di quella legge, si dispone: "Per gl'ispettori membri del Consiglio superiore l'indennità per spese d'ufficio è fissata annualmente in lire 1000.

"Al presidente del Consiglio superiore è invece corrisposta un'annua indennità di lire 2000, e quelle di lire 1500 per ciascun presidente di sezione e per gli ispettori incaricati delle funzioni di direttore generale.

Dunque non si tratta di una retribuzione ma d'una indennità che l'onorevole Valsecchi percepisce non più come direttore generale, ma come semplice ispettore.

Ma, occupandomi di questo argomento, io considerava: Dunque il vice-presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve essere un pezzo grosso, (Si ride) non può sedere fra noi? Se prevalesse la teoria della maggioranza della Commissione, certamente egli non potrebbe essere deputato a cagione di quella benedetta indennità. Basterebbe questo per persuadervi che quella teoria non può avere la vostra approvazione.

Seguendo, come ho promesso, l'ordine stabilito dalla Commissione, vengo all'onorevole Torre, tenente generale. Io ho conosciuto il Torre a Torino, subito dopo il 1860; egli era fin d'allora direttore generale; ed è venuto a Firenze, poi a Roma, sempre nella medesima qualità. Il ministro della guerra richiesto in proposito che cosa ha risposto? "Il Torre non ha che lo stipendio inerente al proprio grado e la indennità di carica. "

E il Sani si trova nella stessa condizione. È maggior generale; ha 9000 lire di stipendio e 1200

lire d'indennità; nè più nè meno di tutti gli altri tenenti generali, e maggiori generali in effettivo servizio.

Prevengo fin d'ora l'onorevole presidente che per questi quattro io propongo la questione pregiudiziale, giacchè per essi osta la cosa giudicata; e spero che i miei colleghi della Camera consentiranno nella mia opinione.

Riguardo all'onorevole Cantoni, che altri difenderà meglio di me, dico francamente che ho qualche dubbio. Io sono vincolato dalla relazione che presentò nella passata Legislatura la Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati, della quale ebbi l'onore di far parte; e non vorrei che mi si dicesse che cito i precedenti soltanto quando mi convengono. Ma non ho difficoltà, se qualcuno farà la proposta, e confido che la sosterrà vigorosamente l'onorevole Savini, di pronunciarmi anche per la eleggibilità dell'onorerevole Cantoni; poichè per me uno più, uno meno non vuol dir niente. (*Ilarità*)

Vengo all'onorevole Pietro Mazza, e parlando di lui parlo anche dell'onorevole Giolitti.

Nella relazione dell'onorevole mio amico Alario troverete che sono stati dibattuti tutti gli argomenti che possono addursi contro la loro eleggibilità.

Ma c'è tra i documenti una nota del ministro delle finanze che taglia, come si suol dire, la testa al toro. In essa si dice che l'onorevole Mazza riceve una medaglia di presenza di lire 20 al pari degli altri commissari e per gli altri lavori una somma, che corrisponde alle quote che ogni commissario riceve sulle lire 8000 stanziate in apposito capitolo del bilancio. L'onorevole Mazza per conseguenza ricevette in tutto negli scorsi anni lire 1800, somma di poco superiore a quella riscossa dagli altri commissariche, in proporzione del lavoro che compiono rispettivamente, essi ricevono in media 700 od 800 lire all'anno. E vi pare questa tal somma per la quale un deputato debba dichiararsi ineleggibile?

Quindi anche per gli onorevoli Mazza e Giolitti io propongo fin d'ora la questione pregiudiziale.

Vengo ora all'onorevole Penserini; vedete che vado lesto! (*Ilarità*) L'onorevole Penserini è consigliere d'Appello e fu mandato in missione a presiedere il tribunale civile e correzionale di Napoli. Ebbene, egli si trova nell'identica condizione in cui si trovava il nostro ex-collega Serra Vittorio. Per esso abbiamo scritto e riscritto al Ministero di grazia e giustizia ed alla Corte dei conti, abbiamo fatto insomma una vera inquisizione, o

legislatura xv —  $1^a$  sessione — discussioni —  $2^a$  tornata del 20 aprile 1883

ci è risultato che egli aveva una indennità di missione di 1200 lire. Volevate dichiararlo ineleggibile? Ma qui vi saranno dei magistrati e potranno dire, che dal 1860 al 1882, non v'è un decreto che vieti al ministro di mandare magistrati in missione in città importanti; e naturalmente quando ciò avviene, si concedono indennità; e che cosa c'è di male in questo?

Insomma, io non mi raccapezzo più. Ma nella Commissione c'è la maggioranza e la minoranza, ed io spero che la maggioranza si converta. Io le offro proprio il ramo d'olivo. (*Harità*) V'è poi l'onorevole Minghetti che è tanto buono, (*Nuova ilarità*) ch'io non dubito vorrà venire in mio appoggio.

Veniamo all'onorevole Corazzi Domenico. Io gli ho parlato l'altro giorno, perchè non lo conosceva prima, e gli ho chiesto come stavano le cose; ed egli me le ha esposte proprio genuinamente. Dopo sono salito alla segreteria, e gentilmente mi hanno lasciato vedere tutti i documenti. Nei quali ho visto che al 29 ottobre 1882 l'onorevole Corazzi era maggiore nell'arma di artiglieria, ed applicato alla direzione territoriale di artiglieria nella qualità di vice-direttore. Però bisogna dire che gli sia stato sussurrato qualche cosa all'orecchio, perchè al 1º novembre egli ha detto: signori, statemi allegri, ed ha rinunciato a quell'incarico. (Ilarità — Molti deputati stanno attorno all'oratore)

**Presidente.** Onorevoli colleghi, li prego di non distrarre l'oratore. (*Ilarità*)

Ercole. Il servizio delle direzioni territoriali, dice l'onorevole ministro Ferrero, è governato dal regolamento per il servizio del materiale di artiglieria e del Genio del 31 dicembre 1880.

Ebbene, io, che, come sapete, sono molto amico dei regolamenti, (Siride) mi sono procurato questo regolamento. Esso stabilisce che le attribuzioni del vice-direttore sono di carattere puramente tecnico, e che egli è responsabile dello andamento dell'ufficio tecnico verso il direttore; al quale appartiene la parte amministrativa ed ogni ingerenza negli appalti e nei contratti.

In questa parte amministrativa il vice-direttore non ha alcuna ingerenza, neanche in caso d'assenza del direttore; poichè per fare i contratti in questo caso c'è un'impiegato, il quale ha il titolo, credo, di relatore. Al vice-direttore è persino proibito d'impartire speciali istruzioni in ordine al servizio.

Laonde, onorevole presidente, anche per il maggiore Corazzi propongo la questione pregiudiziale. Quanto all'onorevole Cavalli Luigi, subeconomo dei benefizi vacanti, io mi sento vittorioso ancor prima di parlare. (*Harità*) Una simile questione sorse riguardo all'onorevole Luigi Emanuele Farina. Quantunque egli fosse mio amico, non ho chiuso gli occhi innanzi alla legge; mi sono ripetutamente rivolto al guardasigilli di allora, credo che fosse l'onorevole Villa, ed ho avuto per risposta che egli era semplicemente reggente di un subeconomato, ma che, quand'anche fosse stato subeconomo, non avrebbe in tale qualità percepito alcuno stipendio.

Identica nota è venuta ora per l'onorevole Cavalli. Questi non è stipendiato, gode solo d'un premio d'esazione, che dagl'investiti si corrisponde per la parte che può loro spettare nell'annata di promiscuo godimento sul bilancio dell'economato. La media percepita nel quinquennnio scorso dal subeconomo di Vicenza, stupite, o signori, è salita a 471 lire! perchè se non muore qualche beneficiato, il subeconomo rimane soltanto con l'onore della carica, ma egli non vede la croce d'un centesimo. (Ilarità)

Per l'onorevole Farina, che ora non occupa più quell'ufficio, si è studiata la questione e fu presentata alla Giunta una relazione colla quale si dimostrava la sua eleggibilità.

Ebbene, l'onorevole Cavalli, quand'ha saputo che per un ufficio, che gli rendeva quella cospicua somma alla quale ho accennato, si poneva in discussione la sua eleggibilità, ha mandato la sua rinunzia, ed ora non è più subeconomo dei benefici vacanti.

Finalmente ce n'è un altro: Elia Augusto; il mio caro Elia. (*Ilarità*)

Egli è subaffittuario di terreni patrimoniali dello Stato nelle isole di Tremiti.

Egli però si obbliga a dare del lavoro (spero che l'onorevole Bonacci, che si occupa di queste materie, verrà in mio aiuto), dare lavoro, ripeto, a domiciliati coatti ed a condannati; forse per questo lo vogliono dichiarare ineleggibile? (Ilarità) Io comprendo che si debbano escludere dalla Camera quelli che hanno contratti con lo Stato per migliaia e migliaia di lire, mentre invece non si colpiscono (Viva ilarità)... Ma sicuro, signori, questa è la verità, nè io credo di offendere alcuno.

Ma non credo che meriti tanta severità chi si occupa di un po' di pesca.

Signor presidente io ho finito. Degli undici che dalla Giunta si propone di escludere, ho dimostrato che dicci sono eleggibili; l'undecimo lo raccomando al mio amico Savini, perchè io non voglio

proporre che sia dichiarato eleggibile; ma se vogliono, io non mi opporrò che egli pure sia conservato nella Camera. (*Harità* — *Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Io credo che dal discorso dell'onorevole Ercole la Camera si sarà convinta della convenienza di discutere diversi casi d'ineleggibilità per gruppi; perchè altrimenti la discussione generale divaga eccessivamente.

I casi d'ineggibilità o d'incompatibilità che si discutono sono fra loro molto diversi, quello dei direttori generali, per esempio, è diverso da quello dell'onorevole Cantoni; quello dell'onorevole Cantoni da quello dell'onorevole Cavalli e così via.

Pertanto io proporrei che si discutesse caso per caso e che, finita la discussione intorno ad ogni caso speciale, si venisse alla votazione; altrimenti, ripeto, noi dovremo, prima, fare una discussione generale in seguito alla quale la Giunta dovrà dire le sue ragioni, poi si rinnoverà la discussione per ogni caso speciale.

Comprendo che il nostro onorevole presidente non poteva fare a meno di aprire la discussione generale, ma noi della Giunta che abbiamo esaminata la questione e voi onorevoli colleghi che avete udito testè l'onorevole Ercole, che ha dovuto divagare in un campo così vasto, ragionando or di un caso ora di un'altro, dobbiamo convenire che sarebbe molto più opportuno molto più conveniente, discutere caso per caso.

Indelli. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

Indelli. Non sono pienamente d'accordo coll'onorevole Lacava. Non è possibile fare una discussione intorno alle incompatibilità se non si tengono presenti certi criteri generali i quali sono comuni a tutti coloro che vi sono compresi; altra cosa è la ragione particolare che assiste o combatte uno dei deputati, e altra cosa è l'interpretazione della legge e l'esame dei caratteri generali della questione.

Se noi dovremo prima discutere intorno ai criteri generali e poi sull'applicazione di questi criteri ad ogni singolo caso, finiremo col prolungare eccessivamente la discussione. Se la proposta dell'onorevole relatore conducesse ad abbreviare la discussione, io saroi pienamente d'accordo con lui. Ma mi pare che essa conduca al risultato contrario, epperò opino che si debba proseguire nella maniera in cui la discussione si è cominciata.

**Presidente.** Onorevole Lacava, persiste ella nella sua proposta?

Lacava, relatore. Io ho fatto quella proposta nell'intendimento di agevolare la discussione; non vorrei ora che l'allungassimo ancora di più col discutere sulla posizione della questione, e perciò non insisto nella mia proposta.

Minghetti. (Della Commissione) Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Minghetti. (Della Commissione) Io prego di considerare la proposta del relatore come un modo per arrivare più sollecitamente alla fine della discussione.

Evidentemente se si premette una discussione generale, bisognerà poi fare una discussione parziale, poichè per ogni caso ci sono ragioni particolari. Io non nego che si possano svolgere anche considerazioni generali...

Parenzo. Chiedo di parlare.

Minghetti. (Della Commissione) ...ma la Camera si deve essere persuasa dal discorso dell'onorevole Ercole, che nella discussione generale si adducono quelle particolari considerazioni che poi si ripeteranno per ogni deputato intorno alla cui eleggibilità si discute.

Dunque sia pure che si faccia una discussione generale, ma resta inteso che poi si farà una discussione individuale, perchè non si può...

Indelli. Siamo d'accordo.

Minghetti, (Della Commissione) ... Se siamo d'accordo su questo punto va bene: vuol dire allora che si ritiene che la discussione generale sommata alla parziale sia più breve della discussione parziale sola. (Harità)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

Parenzo. Io voglio semplicemente notare una circostanza: che siccome ci sono oratori i quali probabilmente parleranno intorno a più questioni, seguendo la proposta dell'onorevole Giunta, essi dovrebbero parlare due o tre volte, e quindi la discussione si prolungherebbe; per cui si può proprio dire che sia vera l'ipotesi fatta dall'onorevole Minghetti, che ha eccitato l'ilarità della Camera, che una discussione generale ed una parziale saranno molto più brevi di tante discussioni parziali in cui tutti gli oratori possano parlare tre o quattro volte.

Quindi io credo che la Giunta debba consentire che si faccia una discussione generale, in seguito alla quale si venga a discutere separatamente le singole proposte.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

Indelli. La relazione della Giunta pone criteri e risolve questioni generali che noi non possiamo a meno di esaminare. Se l'onorevole Minghetti, con la celia con cui ha chiuso il suo discorso, vuol dire che colla sua proposta ci vuol togliere la facoltà di parlare, con essa ci offre un nuovo argomento per insistere che la discussione continui come fu iniziata.

Minghetti. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

Minghetti. Io dichiaro che ben lungi dal voler togliere a nessuno la facolta di parlare, mi dorrei sommamente se volessero toglierla a me. (Si ride)

Presidente. Onorevole Lacava; insiste?

Lacava. Non insisto.

Presidente. Ora, dopo l'onorevole Ercole, è inscritto in favore delle conclusioni della Commissione l'onorevole Sanguinetti.

È presente?

Voci. Non c'è.

**Presidente.** Perde la sua volta. È inscritto in favore delle conclusioni della Commissione l'onorevole Bonghi.

Voci. Non c'è.

Presidente. Non ci sono più oratori inscritti in favore delle conclusioni della Commissione; tutti gli altri sono inscritti contro. (Si ride)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

Parenzo. Onorevoli colleghi, la relazione che ci ha presentato la Giunta delle elezioni apre l'adito ad una questione ben grave. È forse la prima volta, che applicando la legge sulle incompatibilità, si tratta di escludere dalla Camera undici colleghi nostri, molti dei quali hanno per parecchi anni seduto in mezzo a noi, e reso alla Camera ed al paese non lievi servizi.

L'onorevole Ercole, con quella competenza che nessuno gli contesta in fatto di cronistoria, ha portato innanzi a voi l'elenco dei precedenti, e da esso io appresi come la maggior parte delle questioni che ora ebbe a sollevare la Giunta, sono state già dalla Camera ripetutamente risolute. Perciò, come egli bene osservava, vi è propriamente una cosa giudicata; la quale, se non può invocarsi con quella stessa autorità con cui si invoca innanzi alla magistratura, ha tuttavia grandissimo valore morale, sia come interpretazione autentica della legge, sia come criterio dato agli elettori per esercitare liberamente il loro diritto.

La legge del 1866 sulle incompatibilità, come La precedente che prese il nome dall'onorevole Bon-

fadini, ha dato luogo a moltissime discussioni per riguardo alle stesse persone, le quali coprivano allora i medesimi uffici di cui oggi sono investite.

Quindi vi ha parità di persone, parità di legge, parità di causa; per questi il verdetto di tre Legislature è stato conforme, e gli elettori, informandosi a questi voti unanimi, hanno portato il loro suffragio sovra di essi.

Vorremo noi oggi, in base a criterii completamente mutati, senza che nessun fatto nuovo sia emerso, senza che la posizione degli eletti sia stata in alcun modo mutata, escluderli dalla Camera e dire che tre Legislature precedenti hanno errato nell'interpretazione di una legge fatta da esse, e che hanno errato gli elettori votando nel senso che tre Legislature avevano deciso?

Io credo che anche dal punto di vista giuridico, come dal punto di vista legislativo, sarebbe questa una tale enormità alla quale mai voi vorrete venire.

Ripeto, la Camera non è un tribunale, la Camera non è in niun modo vincolata dai precedenti, ma dubiterei di ritenere che la sua competenza potesse efficacemente estendersi con autorità presso le popolazioni quando essa venisse, senza essersi mutata la legge, ad interpretare la la legge stessa in un senso del tutto opposto all'interpretazione già data in tre Legislature.

To già alludeva, quando faceva queste considerazioni generali, alla posizione degli onorevoli Valsecchi, Sani, Randaccio e Torre. S'invoca contro questi onorevoli colleghi la disposizione della legge Bonfadini. L'egregio relatore, di cui ho ammirato l'acuto ingegno, ha certamente dominata la bontà del suo cuore straziato senza dubbio nel dover scrivere ciò che ha scritto; egli ha dapprima ricordato con perfetta esattezza l'origine della legge Bonfadini, ma nell'applicazione è venuto a conclusioni, secondo il mio modo di vedere, contrarie allo spirito della legge stessa.

La legge Bonfadini, nel concetto di chi la proponeva, intendeva a rimediare a questo grave inconveniente: quando il potere esecutivo voleva introdurre nella Camera qualche impiegato il quale per legge sarebbe stato incleggibile, lo collocava in uno di quei tanti Consigli, della cui utilità ho sempre dubitato, e lo rendeva per tal modo eleggibile. Quella legge, per riparare a questo inconveniente, diceva: quando vi ha uno che, per l'ufficio che copre, sia incleggibile, il fatto di essere ascritto ad un Consiglio che lo renderebbe eleggibile non fa sì che l'incleggibilità sia distrutta.

Ma nel caso presente la Giunta e l'onorevole relatore invertono le parti, stabilendo che chi per

l'ufficio che copre sarebbe eleggibile, diventi ineleggibile per un incarico qualsiasi che gli venga affidato.

Ben è vero che coll'articolo 2 che fu aggiunto alla legge, si è in qualche parte voluto riparare ad un altro inconveniente, cioè che il potere esecutivo potesse beneficare i deputati impiegati migliorando la loro condizione col dar loro degli incarichi, delle reggenze retribuite sul bilancio dello Stato.

Ma quando vi ha una diretta connessione tra l'impiego per il quale alcuno è eleggibile e la funzione che gli viene data per l'esercizio di questo stesso impiego, non vi ha già cumulo di impieghi, ma un'esplicazione di quell'impiego che rende eleggibile, e vi ha quindi quella connessione necessaria prevista dall'articolo 2. Io comprendo che quando, per esempio, ad un ispettore del Genio civile, eleggibile per legge, ad un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, eleggibile per legge, si dia una reggenza od un incarico completamente fuori delle sue attribuzioni, non contemplato dalla legge sul Genio civile, per cui riceva un'altra retribuzione, questa sua seconda qualità d'ineleggibile invalidì la sua eleggibilità. Ma quando un membro del Consiglio superiore, per le leggi organiche del Genio civile, debba coprire un ufficio a cui, naturalmente, sia data una indennità, evidentemente vi è necessaria connessione tra l'ufficio e l'incarico che riceve. Egli non fa una cosa come membro del Consiglio superiore ed un'altra come ispettore; il suo incarico non è che l'esplicazione dell'ufficio che lo rende eleggibile.

Così, se noi passiamo al generale Torre, al generale Sani. Essi sono eleggibili perchè generali; e se coprono, l'uno la qualità di direttore generale della leva, e l'altro quella di direttore generale dei servizi amministrativi, essi hanno questi uffici come esplicazione della loro attività come generali; adempiono un incarico al quale non potrebbero nemmeno sottrarsi, e per il quale non ricevono che un'indennità, la quale non è una retribuzione personale, ma una indennità attribuita a chiunque eserciti quell'ufficio.

Ercole. Inerente alla carica.

Presidente. Prego di non interrompere.

Parenzo. Io credo che se noi adottassimo, specialmente quando si tratta di questi generali, l'interpretazione che hanno voluto dare l'onorevole Giunta, e l'onorevole relatore alla legge Bonfadini, per evitare un inconveniente, si andrebbe incontro ad un inconveniente ben maggiore. Con quella legge si è voluto evitare l'inconveniente che il potere esecutivo faccia entrare nella Ca-

mera impiegati i quali per legge non avrebbero potuto venirci; con questa interpetrazione si aprirebbe l'adito al potere esecutivo di escludere dalla Camera coloro che invece avrebbero diritto di entrarvi; perchè basterebbe che il ministro della guerra, presso cui la disciplina è così severa, affidasse a qualcuno dei suoi generali od altri dipendenti dal suo Ministero un ufficio per il quale voi riteneste dover conseguire la ineleggibilità perch'egli potesse escludere dalla Camera quei deputati che gli fossero molesti. (Bene!)

Io quindi credo, che per tutte queste considerazioni, la Camera non vorrà fare buon viso alla conclusione della Giunta, che si riferisce ai direttori generali.

Mi sono iscritto specialmente per questo. Avrei voluto tuttavia soggiungere qualche parola in difesa dei subeconomi dei benefici vacanti; ma l'onorevole Ercole ha detto con molta eloquenza le ragioni che stavano contro le conclusioni della Giunta. Il subeconomo dei benefici vacanti non gode alcuno degli stipendi che sono menzionati nella legge delle incompatibilità.

La legge sulle incompatibilità fa due casi. Dichiara ineleggibili, salve le eccezioni, coloro che percepiscano stipendi sui bilanci dello Stato, ecc. Soggiunge poi: sono parificati agli impiegati quelli i quali hanno incarichi che gravano sui bilanci, ecc.

Ma se sono parificati agli impiegati, vuol dire che devono trovarsi, per non essere eleggibili, nelle stesse condizioni degli impiegati; cioè che essi percepiscano uno stipendio iscritto sui bilanci relativi; altrimenti non sta più la parificazione. Ora quando noi, come nel caso concreto, abbiamo escluso assolutamente l'idea di stipendio, perchè i subeconomi non ricevono stipendio; e per di più quel qualsiasi assegno che ricevono, non pesa sul bilancio dello Stato, ma sui redditi dei benefici eventualmente vacanti; a me pare che sia voler dare alla legge una estensione, che è le mille miglia lontana dal concetto del legislatore, volendoli dichiarare ineleggibili.

E l'onorevole Lacava deve avvertire, che nello stabilire l'esclusione dell'onorevole Cavalli perchè subeconomo dei benefici vacanti, egli si è posto in gravissima contraddizione con quelle ragioni che egli con molta cloquenza ha esposte, per sostenere l'eleggibilità dei membri delle Commissioni delle imposte, e per gli ufficiali della milizia territoriale.

Anzi, a maggior ragione, avrebbe dovuto riconoscere la eleggibilità dei subeconomi; imperciocchè, se ha ritenuto che non si possano escludere gli ufficiali della milizia territoriale perchè il loro ser-

vizio non è che eventuale, non è costante, e perciò non possono considerarsi come impiegati; doveva considerare che per i subeconomi, non solo vi ha la stessa eventualità, ma la loro retribuzione non ricade sul bilancio dello Stato, ed è subordinata ad un'altra eventualità, e cioè al verificarsi di vacanze nei beneficî.

Ora vede l'onorevole Lacava, che è molto diversa la posizione di chi per percepire uno stipendio deve aspettare che muoia qualcuno, e di chi deve aspettare che avvengano le condizioni stabilite dalla legge.

Per dissipare poi ogni dubbio dall'animo degli onorevoli colleghi, aggiungerò che per l'onorevole Cavalli quel misero ufficio fu anche passivo, poichè egli non è subeconomo che dal 1881 e da quell'anno, per buona fortuna, pochi parroci sono morti nella provincia di Vicenza.

Noto infine, per togliere ogni sospetto d'influenza che l'onorevole Cavalli possa avere esercitato, ch'egli non fu eletto a Vicenza, ov' era subeconomo, ma a Rovigo.

Spero quindi che la Camera vorrà fare buon viso alla proposta che mi riservo di presentare alla Presidenza, nel senso che l'onorevole Cavalli sia dichiarato eleggibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alario.

Alario. Onorevoli signori. Io avrei mantenuto il mio comodo abituale sistema di non prendere a parlare in questa Camera; ma sono obbligato ad abbandonarlo, sia perchè debbo difendere me stesso, sia per l'eccitamento che ho avuto dal mio egregio amico l'onorevole Ercole, sebbene egli abbia ingenerosamente mietuto tutto il campo che diceva di riserbarmi.

Io sperava che la mia già vecchia e dimenticata relazione avesse potuto esser preservata dalle censure implicite che le sono venute dall'odierna relazione della Giunta, non per il merito suo, ma solo perchè le conclusioni che ivi si leggono avevano ricevuta la vostra quasi unanime approvazione. Però, essendomi ingannato, è forza ch'io assuma la croce del parlare e spero che vogliate sorreggermi con la vostra benevola attenzione, poichè m'interessa, o signori, di potere anche una volta affermare, che pur io, coadiuvato dal sapere degli egregi miei compagni della Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati, portai il mio studio attento, assiduo, paziente sulle leggi, e principalmente su quella delle incompatibilità parlamentari, perchè comprendeva tutta quanta la responsabilità della prima sua interpretazione; perchè mi giova di affermare che la Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati, non s'inspirò in altro concetto che in quello dell'imparzialità, ed in quello di una giustizia completamente impersonale.

Questo breve preambolo, o signori, vi deve fare accorti di una cosa, che, cioè, io non sono affatto determinato a discutere tutta quanta l'erudita relazione del mio egregio amico onorevole Lacava. Io sorpasserei così quei confini che mi sono imposti. Discuterò unicamente quella parte della relazione stessa che si trova in contraddizione coi concetti da me proposti e da voi approvati, sperando che vogliate riapprovarli; così a me rimarrà la soddisfazione di aver speso la mia parola per mantenere, almeno per ora, alla Camera, taluni dei nostri egregi colleghi.

Signori, io ho letto con moltissima attenzione e ripetutamente la relazione della Giunta per le elezioni, e in verità vi ho trovati espressi concetti generali nei quali io consento completamente, per i quali anzi, se questo potesse lusingare l'onorevole Lacava, proprio mi feliciterei con lui; però non posso convenire nei suoi apprezzamenti, laddove egli discorre del cumulo degl'impieghi o degl'incarichi, ed in altra cosa cui accennerò più tardi.

La relazione stabilisce un concetto che implica il bisogno di esaminare quale sia l'impiego primitivo, e quale il successivo, quale l'impiego principale, e quale l'accessorio. Ora, in verità, io ritengo che queste distinzioni, che non sono nella legge, se non conducono a confusione, per lo meno portano ad una tal quale pericolosa incertezza, e, quello che è peggio, distruggono quel grande concetto di sapienza civile, a cui ha accennato la relazione: odiosa sunt restringenda.

E l'altra massima sulla quale io non sono pienamente d'accordo, o dico meglio, che non trovo completa nella relazione, è quella che la rinunzia allo stipendio di un impiego incompatibile, non sani la ineleggibilità. Ciò è perfettamente vero, ma avrei voluto che il relatore avesse previsto anche l'ipotesi di un impiego non retribuito sul bilancio dello Stato, o sugli altri indicati nella legge sulle incompatibilità, e nondimeno pagati dalla benevolenza ministeriale; ed avesse affermato, ciò che parmi evidente, che cioè questo impiego non porti incompatibilità, perchè queste sono determinate dalla legge, e non dipendono dal volere di un ministro.

E, venendo ora al concreto, in che la relazione della onorevole Giunta è in contraddizione vera colle conclusioni che si leggono nella mia relazione e che furono da voi approvate? Secondo me, esse

discordano in tre punti, cioè: nella parte che riguarda i direttori generali; in quella che si riferisce ai componenti della Commissione centrale dell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile; nella parte che si riferisce agli impiegati che abbiano, indipendentemente dal loro stipendio, un assegno sul bilancio della lista civile.

Però io dichiaro, o signori, che di questa terza contraddizione io non discuterò perchè preferisco restare senza difesa piuttosto che portare alla Camera una parola, la quale possa apparire odiosa o severa verso un valoroso e distinto ufficiale del nostro esercito. Lascio alla Camera, nel suo maggior sapere, il còmpito di esaminare questa questione. Io dimentico il passato e discuto solamente i due punti cui ho prima accennato.

Signori, chi ricordasse i termini della mia relazione del 1º decembre 1880, troverebbe che, quand'anche la Camera volesse accettare le conclusioni della Giunta, intorno ai direttori generali, non per questo sarebbe fondato l'addebito che si sia allora pregiudicata la intelligenza esatta ed indipendente della legge sulle incompatibilità.

Nella mia relazione io non discussi mica del merito della questione riferentesi ai direttori generali dei diversi Ministeri, e se essi fossero, o no, eleggibili. Io ricorsi alla giurisprudenza della Camera, facendo omaggio alla medesima, e dissi che non volevo assumere la responsabilità di portare discussione su di un proposito il quale parevami già completamente esaurito. Invece la onorevole Giunta per le elezioni pensò che fosse finalmente arrivato il momento di posare in terminis la questione innanzi la Camera e provocarne la risoluzione, senza impensierirsi dei precedenti delle passate risoluzioni.

No, o signori, io veramente senza andare fino al punto di trovare qui la res judicata, a cui ha accennato l'onorevole Ercole, penso che sarebbe molto deplorevole se noi, in fatti simiglianti, dovessimo venire a smentire noi stessi. Io convengo che la Camera, in questioni di procedura, in questioni di forma, in questioni regolamentari, possa affermare oggi quello che ha negato ieri, e viceversa, ispirandosi negli interessi e nelle esigenze del momento; ma per quanto si riferisce all'interpretazione delle leggi il mutamento sarebbe, lo ripeto, molto deplorevole.

Che vi parrebbe se fuori di quest'aula, vi avvenisse di ascoltare dai vostri rappresentanti che il potere legislativo, che propone, che discute, che approva le leggi, non fosse poi in condizione d'interpretarle, e fosse obbligato a sconfessare oggi quello che riconobbe ieri?

È vero, non è cosa giudicata, non sono prececedenti che addirittura legano le mani alla Camera; ma, signori, prima di cancellare i vostri pronunziati, pensateci due volte, perchè vi è di mezzo anche il riguardo che dovete al corpo elettorale, che credè alla serietà delle vostre decisioni, non solo una volta, maben tre volte date, e non in silenzio, come dice la Giunta delle elezioni, ma con delibe. razione motivata, che avete udito a leggere dal mio amico Ercole e che porta la non vecchia data del 1876; che fu votata senza osservazioni in contrario. Codesto non significa ciò che crede la onorevole Giunta, anche perchè non è lecito nemmeno di sospettare che questioni di tanto momento la Comera le decida spensieratamente e quasi inconsciamente.

Signori, vengo ora al merito della questione per la parte che si riferisce agli onorevoli Randaccio, Valsecchi, Torre e Sani.

Perchè ritiene la Giunta delle elezioni che l'onorevole Randaccio sia colpito d'incompatibilità? Per la conseguenza del principio stabilito della preponderanza delle ragioni d'incompatibilità sulle ragioni di eleggibilità. Sta bene, ma quale è la posizione di costui?

Il Randaccio è direttore generale della marineria mercantile, ed è di conseguenza (badate, o signori) membro nato del Consiglio superiore di sanità per espressa disposizione di legge. La prima sua qualità non conduce alla eleggibilità; non così la seconda.

Egli adunque ha un ufficio compatibile necessariamente congiunto con un ufficio incompatibile, e quindi si trova nell'ipotesi favorevole della legge Bonfadini.

Mai questa fu più sicuramente applicabile. Se dire direttore generale della marineria mercantile, vale quanto dire membro del Consiglio di sanità se basta ricordare questo, per ricordare ancora che ne è parte essenziale il direttore generale; la necessaria congiunzione è evidente, come è evidente che l'onorevole Randaccio debba, anche questa volta, entrare nella Camera e trovarvi legittimamente il posto suo.

E per Valsecchi, o signori, le condizioni sono anche migliori. Egli è ispettore generale, e, per ciò, membro nato del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che consente l'onore del Parlamento, e che dà lo stipendio annuo di lire 9000. Contemporaneamente ha l'incarico della direzione generale delle ferrovie, ma senza compenso.

Ora, per esservi incompatibilità, occorrono due retribuzioni.

Se nel caso in esame ve nè e una sola, e per ufficio compatibile, parlare d'ineleggibilità per l'onorevole Valsecchi è come contraddire alla evidenza, all'assioma.

Nè credo occorra di ricordare la indennità di lire 1500 che egli percepisce come direttore generale. L'onorevole Ercole vi ha letto la legge sul Genio civile, dalla quale risulta che questa cifra è data a titolo di rivalsa di spese di scrittoio, di riscaldamento e simili, per mode che nulla mutasi e nulla aggiugnesi che alteri la buona posizione dell'onorevole Valsecchi. D'altronde se quella retribuzione chiudesse le porte del Parlamento all'onorevole Valsecchi, nessun ispettore generale sarebbe eleggibile, perchè tutti percepiscono indennità simiglianti. Ed in questo caso, il vantaggio loro concesso dalla legge, resterebbe lettera morta.

Signori, su per giù le stesse ed identiche considerazioni si possono fare per gli onorevoli generali Torre e Sani; sarebbe dunque inutile che io ripetessi quelle che ho già detto.

La identità di posizione, pretende che abbiate a ritenere anche essi come eleggibili, e quindi sorteggiabili.

Signori, prima di lasciare questa discussione sui direttori generali, voglio rilevare una considerazione generale fatta dalla Giunta per le elezioni. Eccola:

"Nè sfuggi alla maggioranza della Giunta una altra considerazione d'indole generale e politica, quella cioè che i direttori generali potendosi ritenere come tanti segretari generali amministrativi e permanenti, importa al buon andamento del servizio pubblico loro affidato, che siano al di fuori della Camera dei deputati ed al riparo di ogni influenza politica, come troviamo in una nazione maestra negli ordini costituzionali, l'Inghilterra.,

Se debbo proprio dire la verità, questa considerazione (se tutt' altre ragioni mancassero) mi avrebbe persuaso della convenienza di desiderare la eleggibilità dei direttori generali. Non credo che si ricordi opportunamente l'Inghilterra. Io penso che quella grande nazione non ci avanza per le sue leggi liberali, e anche per la sua *Charta*. Quella nazione si ammira in preferenza per i costumi dei suoi cittadini, e per l'amore e l'ossequio che essi hanno per le civili istituzioni, e sarei lieto se gli italiani di ciò si facessero imitatori. Ma tornando alla ordinata considerazione non mi pare sia esatta la ragione di esclusione che si porta dalla onorevole Giunta delle elezioni.

Generalmente si crede che il parlamentarismo s'imponga troppo, non dico per commettere in giustizie, o qualche cosa di simile, ma per pretendere certe preferenze, le quali suonano privilegio, o cosa molto vicina al privilegio. Ma, spieghiamoci bene, non affermo che così è, dico che così si pensa.

Ed in questo caso credete voi che sia dannoso che i direttori generali siano deputati e vostri colleghi?

Io credo di no. Essi deputati o non deputati non subiscono certo le vostre pretese, se pure ne foste capaci. Ma a condizioni eguali il pubblico si rasserena, e voi guadagnate tutto, perchè vi mettete nel caso della moglie di Cesare, che non deve essere sospettata.

Signori, ora vengo alla seconda parte del còmpito che mi sono proposto, vengo a parlarvi cioè dei componenti la Commissione centrale per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile. Perchè costoro sono colpiti? La Giunta per le elezioni lo dice chiaramente.

Non per la medaglia di presenza, che percepiscono; ma per le 8000 lire che dividono a norma del numero delle decisioni che rendono; 8000 lire che pesando sul bilancio dello Stato, stabiliscono la ineleggibilità.

Signori, non senza ragione io ho avuto l'onore di acconnarvi ad un completamento di concetti generali, che avrei desiderato di leggere nella relazione dell'onorevole Giunta per le elezioni, cioè alla ipotesi di una indennità data dal Ministero, ma non impostata in bilancio. Vi ho detto che in questa ipotesi a me non pare dubbia la favorevole decisione, perchè le incompatibilità le crea la legge, e non l'opera o il fatto del Ministero.

Ebbene, signori, vi prego di ascoltare la lettura dell'articolo 31 della legge speciale di un accertamento dei redditi di ricchezza mobile.

Esso indica le ragioni per le quali altra volta la Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati ritenne che due dei nostri egregi colleghi, il Giliotti ed il Mazza, non dovessero essere colpiti d'ineleggibilità. Ecco che cosa dice l'articolo:

"Nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, sarà in ciascun anno iscritto un fondo corrispondente all'ottava parte del due per cento per le spese di distribuzione. Una metà di tal fondo è destinata alle spese d'ufficio delle Commissioni provinciali. L'altra metà si riparte fra le Commissioni provinciali in proporzione dei ricorsi dalle medesime decisi nell'anno, come indennità da distribuirsi fra i

componenti delle Commissioni stesse in proporzione del lavoro, e secondo le norme da approvarsi dal ministro delle finanze sulla proposta dei presidenti delle Commissioni. "

Ho letto il bilancio, ed in quello di prima previsione, all'articolo 27, è detto:

"Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali "e sul bilancio consuntivo, ho trovato: "Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione della imposta di ricchezza mobile, avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali. "Lire 238,933; spese lire 154,783.

Ora, signori, domando: potete dire che l'onorevole Mazza, che l'onorevole Giolitti pesino sul bilancio dello Stato, come componenti della Commissione centrale? Evidentemente no, perchè nello stesso non vi è cifra destinata espressamente alla Commissione centrale, e quindi a loro vantaggio. Evidentemente no, perchè quella testè letta è destinata esclusivamente alle Commissioni provinciali, e si dovrebbe ripartire alle medesime in proporzione di reclami che decidono. Evidentemente no, perchè potrete dire che il ministro faccia cosa poco corretta, e, se volete, anche abusiva, staccando otto mila lire per darle alla Commissione centrale, ma non potete affermare che essa abbia diritto a retribuzione. Ecco, o signori, le ragioni per le quali nel 1880 la Giunta di accertamento dei deputati impiegati si convinse che l'onorevole Mazza e l'onorevole Giolitti dovevano ritenersi eleggibili, e per le quali io ora mantengo l'identico convincimento.

E dopo ciò mi lusingo che voi non potete non dividere questa opinione sostenuta dal testo della legge, e dal principio: odiosa sunt restringenda; sarebbe veramente strano, o signori, di tormentare le leggi per fare che le medesime abbiano a dire quello che non dicono per creare nuove incompatibilità.

Promisi, o signori, di tacermi interno all'onorevole generale Morra, che prende uno stipendio sulla lista civile, e mantengo la mia promessa.

Signori, io credo che le ragioni esposte siano di meridiana evidenza. Comprendo che il sapere, l'eloquenza, l'autorità della onorevole Giunta per le elezioni le offuscheranno. Ma la verità resterà verità, ed il buon diritto non mi abbandonerà per questo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Voci. La chiusura! la chiusura!

Presidente. Dovevano chiederla prima; ora ho dato facoltà di parlare all'onorevole Indelli.

Indelli. L'invocazione fatta dall'onorevole Alario ad una replica dell'onorevole relatore della Commissione mi richiama ad una osservazione sull'eccentricità di questa discussione. Sono sicuro che quanti parliamo in questa discussione contro le conclusioni della Giunta, sfondiamo una porta aperta. Noi sosteniamo una lotta in cui manca l'antagonista. Infatti, o signori, siamo franchi e mettiamo i punti sugli i; checchè si voglia, e per quanto si mantenga il segreto, in una Assemblea politica, è difficile raggiungerlo; vi sono certi segreti, che vanno per le cantonate della città. Tutti sappiamo che il relatore e gli altri i quali seggono al banco della Commissione, appartengano alla minoranza, vale a dire che essi partecipano alle stesse nostre opinioni. Noi non abbiamo con chi lottare; lottiamo qui contro i mulini a

Deploro questo stato di cose che è nuovo e scorretto. Coloro i quali hanno sostenuto l'opinione della maggioranza in seno alla Giunta, dovevano venir qui sul banco della Commissione a sostenere le conclusioni loro.

E ciò, signori, io dico non senza ragione; perchè non è stato per ispirito d'opposizione, che io ho già preso a parlare contro la mozione dell'onorevole Lacava e dell'onorevole Minghetti.

Io ho letto nella relazione dell'onorevole Lacava, che tutto quello che v'è di esposizione di principî generali, è proprio quello che sostiene le conclusioni della minoranza.

L'onorevole Lacava (ed io gliene rendo pubblica e sincera lode) nei criteri generali, con cui ha aperto la sua relazione è completamente ortodosso. Egli afferma dei principì e dei criteri ai quali io mi associo perfettamente. Ma sono meravigliato come da una maggiore si possa, come dicesi, far dipendere una minore ch'è perfettamente in opposizione ai principì esposti. Ecco il vero stato delle cose.

L'onorevole Lacava nella sua relazione ha detto una cosa, di cui lo felicito. Egli è uscito da quello che ordinariamente si dice: odiosa non sunt restringenda. Egli, anzi, ha ricordato i principî fondamentali delle diverse leggi elettorali. Quella del 1848, ad esempio, aveva per principio l'eleggibilità generale; l'eccezione era il divieto di eleggere alcune determinate classi di impiegati, quella del 1860 dice il contrario. La regola era l'ineleggibilità degl'impiegati. E con questo principio, è naturale che l'onorevole Lacava debba arrivare ad un'altra conseguenza, cioè, che se la regola è

l'ineleggibilità degl'impiegati, l'eccezione della eleggibilità dovrebb'essere interpretata restrittivamente.

Ma l'onorevole Lacava, da quell'uomo politico che è, e come uno dei collaboratori dell'ultima legge elettorale, ha enunciato un teorema, che accetto pienamente. Egli, infatti, nella sua relazione, dice:

"Ciò posto, la Giunta, considerò sulle prime che la legge d'incompatibilità restrittiva della libertà del corpo elettorale debba interpretarsi, come ogni altra legge di consimile natura, in modo da non dare alla medesima una estensione maggiore di quella che ha.,

Egli ha considerata l'interpretazione restrittiva che bisogna dare alla legge d'incompatibilità, non dal punto di vista dei candidati, ma da quello della libertà che ha il suffragio popolare di far cadere la propria scelta su chi gli piace. Questa dottrina io l'accetto pienamente; è proprio quel che ci voleva, dopo l'ultima discussione della legge elettorale, in base alla quale noi siamo alla Camera.

Per tal guisa o signori, io sono richiamato ad una considerazione di molta importanza. Nella passata Legislatura parecchi dei nostri colleghi, fulminati ora dall'ostracismo della Giunta, hanno votato le leggi, e queste sono leggi dello Stato. E a me quindi giova ripetere una osservazione, con un crescendo a fortiori che faceva l'altro giorno, non ricordo quale degli onorevoli colleghi, a proposito dell'onorevole Di Saint-Bon.

Che cosa volete, egli diceva, che sappiano gli elettori, se sia o no completo il numero degli impiegati? Non vi è un documento ufficiale da cui voi lo abbiate fatto rilevare. L'unico documento ufficiale è la relazione della Giunta per l'accertamento degli impiegati votata dalla Camera, che non esisteva.

È questo un argomento grave, perchè tutto quello che restringe la libertà del corpo elettorale, oggi che posa sopra così larghe basi, va accettato con salutare restrizione. E questo argomento cresce per tutti coloro, i quali sono stati deputati fino a ieri.

Come? Per l'onorevole Torre, antico deputato, per l'onorevole Valsecchi, per l'onorevole Sani, il quale tante volte ha parlato in questa Camera, che è stato membro della Giunta del bilancio e relatore, che ha portato la sua voce autorevole in questioni importanti sopra l'amministrazione militare, voi oggi venite a dire agli elettori: altolà, vi siete ingannati; noi abbiamo considerato meglio; noi sapientoni, noi legislatori, noi che fac-

ciamo le leggi, sappiamo così male interpretarle che, ieri, abbiamo preso uno svarione.

Francamente, non vi è serietà in tutto questo. Ciò o signori, non solo scalza l'autorità parlamentare ma fa di peggio, induce il paese a credere che qui si armeggi per partito, che qui si giudichi per impressioni. E ciò è falso, e la verità è che la Giunta delle elezioni e la Camera in tutto quel che è relativo ad elezioni, han voluto sempre metter da banda la bandiera politica e non hanno avuto presente che quella della giustizia, e della uguaglianza per tutti. Se questo è vero, guardiamoci di non parere quello che non siamo.

Ora, o signori, questa benedetta legge elettorale, della quale voi avete tanto slargata la base, avrebbe l'aria di uno di quegli edifizi sui quali si spende tanto per formare il pianterreno e poi manca il danaro per fabbricare il rimanente. Voi slargate il suffragio elettorale e poi tagliate i papaveri, tagliate tutti i punti culminanti della nostra vita nazionale, per restringere poi su pochi scelti questo grande suffragio del paese.

Io dico: accogliete i baldi giovani delle nuove leve politiche, ma non cacciate a funate i veterani che hanno combattuto con voi da parecchi anni le battaglie parlamentari. Tutto questo, o signori, non sarebbe liberale.

Riguardo ai direttori generali dirò poche cose, a cui ha accennato l'onorovole Parenzo, ma di cui mi compiaccio, dissentendo in ciò dall'onorevole Alario, di trovare il riscontro nella elaborata relazione dell'onorevole mio amico Lacava.

Legge Bonfadini, ufficio annesso!

Che cosa deve essere il secondo ufficio necessariamente congiunto col primo? L'onorevole Lacava l'ha detto benissimo in vari punti della sua relazione: per rendere ineleggibile deve essere un secondo impiego. Ma se per poco si tratta dell'estensione dello stesso ufficio, il quale ha diverse modalità con le quali si esplica, allora non si tratta del secondo ufficio, ma si tratta sempre del medesimo.

Domandate al generale Torre: Va egli a comandare una divisione? No, signori! Egli esercita il suo ufficio nel Ministero della guerra. Non è già che il generale Torre, dopo lasciato il suo cavallo di battaglia, vada al Ministero a sedersi alla direzione generale; egli esercita il suo ufficio in un modo solo. La questione sta in vedere se questo ufficio che esercita sia una conseguenza della sua qualità. E di ciò non può esservi dubbio.

Per rendere ineleggibile l'impiegato ripeto, deve esservi un secondo ufficio, e ciò ha più volte detto, in un modo esplicito, la relazione dell'enorevole

Lacava. Questo e non altro è il concetto della legge sulle ineleggibilità. Ma se l'ufficio è uno, si sa poi che ogni grado militare, ogni qualità amministrativa o politica può avere diversi modi di esplicazione. Prendete infatti un consigliere d'appello: vi sono quelli della sezione civile, quelli della sezione penale, quelli dell'accusa e quelli dell'Assisie. Ma forse, o signori, non è questo il solo ufficio che esercitano, e questo ufficio non è uno, indivisibile?

Io non voglio rientrare nella questione già fatta per l'onorevole Randaccio. Una volta che la legge dice: "Sono eleggibili i membri del Consiglio di sanità n, vuol dire che il direttore della marineria mercantile, essendo membro del Consiglio superiore di sanità, può essere eleggibile! Che cosa ha pensato di fare la maggioranza della Commissione? Non lo si crederebbe, me lo perdoni la Commissione. Essa fa una questione di alchimia amministrativa, e vuol vedere quale sia il principale e quale l'accessorio, e viceversa.

Ma, signori, noi non dobbiamo veder niente di ciò.

La legge Bonfadini, se voi avete un'ufficio, il quale vi renda ineleggibile e che sia strettamente connesso con l'altro che vi renderebbe eleggibile, fa cessare l'ostacolo. Non cerca avversarii e principali.

Per l'onorevole Valsecchi vi sono anche altre ragioni, come ha già detto l'onorevole mio amico Ercole. Come? voi avete il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è composto d'ispettori generali del Genio civile. Forse questi sono creati semplicemente per essere ispettori del Genio civile? No; ciascuno esercita un incarico speciale, poi tutti insieme si riuniscono, e formano il Consiglio superiore. Ora, se ciascuno deve avere uno speciale incarico, ed, avendo il suo incarico, è membro del Consiglio superiore.

Io non capisco come possa esservi discussione proprio nell'applicazione. Per l'onorevole Torre, per l'onorevole Sani si dice: badate, le loro funzioni potrebbero essere disimpegnate da borghesi. Ma qui si rivolta l'argomento: se l'onorevole Torre, o l'onorevole Sani aprissero un albergo, un commercio, questo sarebbe estraneo alla loro qualità militare, e non potrebbero conservarla; ma, quando avete che nell'ordinamento del Ministero della guerra, che si richieggono de' militari, che generali e commissari siano adibiti a certe determinate funzioni, allora questo è il modo come esercitano il loro proprio ufficio, e non è un altro ufficio.

Signori, io non m'intrattengo più oltre; e ho manifestato francamente le mie idee. Potrei avere un dubbio (me ne duole il dirlo), intorno all'onorevole Morra, perchè ricordo che la Camera dichiarò ineleggibile l'onorevole Bertolè-Viale, che occupava lo stesso posto. L'assegno di Casa reale all'aiutante di campo del Re è una specie di stipendio; e nemmeno lo combatto. Avrei piuttosto ad osservare (e mi riservo il mio voto) per l'onorevole Cantoni.

La questione dell'onorevole Cantoni è assai più grave. Siccome qui non vi è l'accusatore, ho detto che noi difendiamo senza l'accusa e non vorrei poi dar luogo a disordini maggiori.

Ho preso a parlare principalmente perchè mi pareva che vi fosse un'altra questione da chiarire. Lascio quindi gli onorevoli Massa e Giolitti, e mi anisco a coloro che per essi, in questa discussione, hanno dimostrato che si tratta di indennità, di parvità di materia.

Signori, non restringiamo di troppo le leggi, applichiamole con quella larghezza di vedute che è conforme alnostro decoro ed alla realtà dei fatti. Non si tratta in tale questione, di pubblici uffici; si tratta di incarichi che tutti possono avere. Sarebbe curioso che il Governo, il quale costituisce Commissioni diverse in diverse amministrazioni, dovesse poi privarsi in esse delle capacità solo perchè esse possono avere delle medaglie di presenza, o delle indennità. Mi ricordo d'avere una volta parlato vivamente contro le indennità alle Commissioni; desidero che una legge generale le abolisca una volta per sempre, ma non desidero farne questione d'eleggibilità o d'ineleggibilità.

Intendo ora, signori, intrattenervi sopra un'elezione che ho visto combattuta per la prima volta e per la quale credo dover fare appello alla benevolenza della Camera, affinchè essa mi presti benigna attenzione. Sarò brevissimo.

Intendo parlare dell'onorevole Corazzi. Comincio dal dichiarare, (non posso essere più esplicito, nè più largo) che se io fossi stato membro della Giunta delle elezioni, probabilmente avrei votato contro l'onorevole Corazzi.

Non posso essere, ripeto, più esplicito. Ma, o signori, io credo che, se vi sia conclusione della Giunta, la quale non debba essere accettata dalla Camera, è questa. E spiego questo mio logogrifo. Una volta, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori non potévano essere eletti (questo con le leggi del 1848 e del 1860) colà dove esercitavano un comando. La legge si esprimeva con la parola: comando. È venuta la legge sulle incompatibilità, e ha parlato di ufficio. Questo mutamento può sembrar grave. Perchè, se non vi fosse questo, non vi sarebbe discussione. E anche qui, io debbo stringere la mano, un'altra volta, al mio amico Lacava: perchè l'onorevole Lacava, nella sua re-

lazione, non ha mancato di dire che tutto ciò è fatto con una durezza incredibile.

Ora, o signori, altra cosa è la Giunta delle elezioni, e altra cosa è la intera Camera.

Io ho avuto l'onore di dirvi che una delle glorie nostre è appunto questa: che la Giunta delle elezioni, sotto tutti i Ministeri (perchè non è distinzione di sorta), ha giudicato sempre pro tribunali, con imparzialità, con severità, applicando la legge. Ma la Camera, non solo può, ma deve inspirarsi a considerazioni più elevate, nella interpretazione stessa di questa legge di esclusione. Essa può far quello, che, forse, alcune volte, la Giunta si trova inceppata a fare.

E se io ho bene interpretato le parole della relazione, esse dicono questo: signori, noi ci troviamo a fronte di frasi dure; la durezza di queste frasi spetratele voi che siete la Camera, e potete avere quell'autorità, che un tribunale non può avere.

Chi era il Corazzi? E, prima di tutto, quale è stato il concetto della legge sulle incompatibilità? Il suo concetto, sia pei militari, come pei magistrati, è stato questo: che, servendosi della propria posizione, non si potesse influire sugli elettori, sia esercitando una pressione, sia infondendo del timore.

Ma, signori, qual'era l'ufficio che esercitava il maggiore Corazzi? Voilo avete udito: era semplicemente addetto all'ufficio tecnico della direzione territoriale di artiglieria, vale a dire era alla parte scientifica della direzione. Ebbene, si dice che la scienza supera tutti gli ostacoli, ma li supera col tempo e coi secoli, ma nelle lotte e delle cabale e delle pressioni la scienza non può nulla.

Dunque l'onorevole Corazzi non aveva altro ufficio che quello di vice-direttore tecnico, ed in questa vice-direzione non aveva altro incarico che d'occuparsi della parte puramente scientifica. Per tutto cioche si riferisce agli appalti, alla parte amministrativa, vi sono gl'impiegati civili, come avete sentito, e questo risulta dal regolamento.

Ma ciò non basta: l'onorevole Corazzi nell'esercizio delle sue funzioni dipendeva da un direttore. Ora, se mi dimostrasse che all'epoca dell'elezioni non v'era il direttore e che egli esercitava
le funzioni proprie del direttore, io avrei potuto
più facilmente arrendermi alle conclusioni della
Giunta. Ma neppure questo si verifica nel suo caso.
Dunque che cosa mi rappresenta questa ineliggibilità dell'onorevole Corazzi, il quale all'epoca dell'elezioni esercitava le sue funzioni alla dipendenza
del direttore d'artiglieria, e le esercitava nell'ufficio tecnico e per la sola parte scientifica? Non

mi rappresenta nulla, signori, che risponda alla ipotesi della legge sulle incompatibilità. Noi non dobbiamo arrestarci alla lettera della legge; se è necessario interpretare la legge secondo il suo spirito, secondo il suo alto concetto politico, siamo noi che dobbiamo darne l'esempio, e particolarmente quando si tratti di leggi politiche.

E a ciò aggiungete che la legge sulle incompafibilità è stata fatta in un'epoca in cui vi erano i collegi uninominali; non vi era lo scrutinio di lista, non vi era il largo suffragio che vi è ora. Ponete, quindi, quell'articolo della legge sulle incompatibilità a fronte della larga falange degli elettori di oggi, mettetelo a fronte della larga circoscrizione del collegio a scrutinio di lista, e ditemi voi se proprio nella vostra coscienza vi possa essere sospetto alcuno che l'onorevole Corazzi abbia avuto uno o due voti soli per l'ufficio puramente scientifico, che dirigeva.

Io, o signori, ho finito: mi pare d'essermi disteso anche al di là di quanto aveva promesso alla Camera. Torno a dire, ricordiamoci che siamo oggi all'applicazione di una larga legge elettorale; interpretiamo lo spirito di questa legge. E se il sufragio elettorale è stato concesso a tutti coloro che fino a ieri ne erano privati, lo spirito di questa legge non può ammettere che voi togliate poi l'eleggibilità a coloro che fino a ieri ne sono stati in possesso.

Io capisco coloro i quali dicono di non volere impiegati nella Camera.

Sono logici. Formolate questa vostra dottrina, in un disegno di legge; discutetela e fatela approvare dalla Camera. Ma nell'ultima legge elettorale, dove vi era l'occasione opportuna, non si è dato ascolto a coloro i quali proclamavano questa dottrina. Essa (mi permettano la frase) proprio con un pudore di redazione, ha detto nell'articolo 81: sono eleggibili tutti i cittadini, salvo le disposizioni della legge 5 luglio 1875 e quella del 1882, cioè la legge delle incompatibilità parlamentari.

Sembra che quella legge, affermando questo grande principio di libertà elettorale, abbia quasi, ripeto, avuto il pudore di non dire che vi sono dei cittadini ineleggibili, e ha voluto solo ricordare che vi era ancora un'eredità del passato.

Ora, se noi nel passato siamo stati liberali, abbiamo il debito d'essere liberalissimi oggi, dopo la nuova legge di vera libertà che abbiamo votato. (Bene! Bravo! — Segni di approvazione.)

Voci. La chiusura! La chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(E appoggiata.)

Bonacci. Chiedo di parlare contro la chiusura. Presidente. L'onorevole Bonacci ha facoltà di parlare contro la chiusura.

Bonacci. A me pare che la Camera dovrebbe permettere che si continuasse a discutere questa questione, e specialmente per l'unico caso, al quale la Giunta ha creduto applicabile l'articolo 4 della legge sulle incompatibilità del 1877.

Mi pare che non sussista ciò che è stato detto da alcuno che, cioè, qui si combatte senza contraddittore. Il contraddittore c'è, e molto serio, validissimo. Esso è la Giunta delle elezioni con le sue conclusioni.

Prego quindi la Camera di lasciarmi esporre alcune poche osservazioni sull'argomento che riflette l'onorevole Elia.

Presidente. Essendo stata appoggiata la chiusura, la pongo a partito colla riserva di parlare all'onorevole relatore.

Morana. Chiedo di parlare. Presidente. Ne ha facoltà.

Morana. Onorevole presidente, io aveva domandato di parlare contro la chiusura, ma, avendo parlato un altro, non posso più tornare su questo argomento. Io vorrei pregare la Camera di non chiudere la discussione, e di riservarmi la facoltà di parlare, come minoranza della Commissione. Io desidererei di esprimere la condizione stranissima in cui mi trovo, non sapendo se appartenga alla maggioranza od alla minoranza.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Non renda anche strana la discussione, parlando contro la sua chiusura, mentre non dovrebbe parlare che un solo.

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare. Parla sull'incidente?

Lazzaro. Io parlo sull'incidente della riserva. (*Ilarità*) Altrimenti, a termini del regolamento, non potrei parlare.

Che cosa s'intende colla riserva? S'intende che l'onorevole relatore abbia facoltà di parlare, e, dopo di lui, nessuno più.

Lacava, relatore. Nella discussione generale.

Lazzaro. Un momento. Io non ammetto questo sistema se non in casi eccezionalissimi. Io ritengo che, se la Camera crede la discussione già completa, allora possa chiuderla per tutti; ma se poi la Camera non crede che la discussione sia completa, in tal caso, se qualcuno desidera di rispondere all'onorevole relatore, lo si lasci parlare.

Presidente. Onorevole Lazzaro, ella sa, come me, che molte volte i relatori hanno chiesto che la Camera avesse la compiacenza di serbar loro facoltà di parlare.

Lazzaro. Onorevole presidente, io so questo: ma dico che vi sono casi e casi; alcune volte si tratta di discussioni politiche, di leggi importantissime; ma qui è un'altra questione, qui si tratta di una questione puramente parlamentare, e la Giunta delle elezioni si trova in una condizione curiosa.

Presidente. Ma, onorevole Lazzaro...

Lazzaro. Si vuol serbare la facoltà di parlare alla Giunta e toglierla agli altri?

Io voto contro la chiusura.

Presidente. Va bene. Ma ella deve considerare che se v'è caso eccezionale è appunto questo; infatti finora non si è parlato che in un solo senso, nè si ha manifestato e difeso che una sola opinione, nessuno avendo ancora difeso l'opinione contraria. Tutte le considerazioni testè fatte sono, lo capisco, per non approvare la chiusura, ma, ad ogni modo, essendo stata chiesta, io debbo porla a partito.

Lacava. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa, onorevole Lacava? Lacava. Sulla posizione della questione.

Presidente. Mi pare che, a forza di parlare, si finisca per imbrogliarla sempre di più. (Ilarità)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. Prego la Camera di osservar questo. L'onorevole nostro presidente l'ha già detto; siamo in discussione generale, la Commissione non ha pronunziato una parola, ed è bene che la dica, anche perchè già si è conosciuta dal discorso dell'onorevole Indelli, la condizione in cui essa si trova, vale a dire che è divisa in maggioranza e minoranza. È bene che venga spiegata alla Camera questa situazione. Poi, io prego l'onorevole Lazzaro di osservare che, quand'anche si chiuda la discussione generale, verranno poi le discussioni parziali, ed ognuno potrà esporre le sue ragioni.

**Presidente.** Ecco: andiamo adagio. Anche le discussioni parziali vi hanno da essere?

Lazzaro. Intendiamoci bene. (Si ride)

Presidente. Io considero la proposta della Giunta come una proposta sola, vale a dire, che sia scindibile per divisione, ma non lo sia punto per la discussione. Così mi pare, onorevoli colleghi.

Alcune voci. Sì! sì!

Presidente. Dal momento che la Commissione ha ritirato la sua proposta, fatta fin da principio, di discutere caso per caso, ed ha ammesso vi sia una discussione sola, vogliamo ora fare una discussione generale e poi ancora una seconda discussione caso per caso? Così si ritorna sempre da capo. Del resto io sono agli ordini della Camera.

Lacava. Io, veramente, non intendo che si riapra la discussione generale caso per caso; ma mi pa-

reva, quando ho ritirato la mia proposta in seguito a ciò che vari oratori avevano osservato, che si dovesse fare una discussione sola; però quando si tratti di mettere ai voti una per una le persone che la Giunta crede colpite d'incompatibilità, allora qualcuno dei colleghi potrebbe parlare su quel punto, ma non già rifacendo la discussione generale.

Del resto, io prego solo la Camera di voler dare al relatore la facoltà di esprimere la sua opinione.

Bonacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonacci. Siccome io avevo domandato di parlare per isvolgere alcune considerazioni sopra un caso speciale, così dichiaro che, se prevalesse il concetto espresso testè dall'onorevole Lacava (che cioè dopo la discussione generale, e prima di venire alla votazione sopra i singoli casi, fossero permesse speciali osservazioni), ritirerei la preghiera fatta testè, perchè mi sia concesso di parlare prima che si chiuda la discussione generale. Altrimenti insisterei nella mia domanda.

**Presidente.** Onorevole Lacava fa una proposta formale?

Lacava. Io non faccio proposta formale, solo prego il presidente e la Camera che permettano al relatore della Giunta di dire poche parole per difendere le opinioni della Giunta stessa. (Mormorio) La cosa è evidente.

Presidente. Onorevole Lacava, qui vi sono due questioni, e questa cui accenna è la prima. Viene poi una istanza nuova che ella ha fatto, cioè che la Camera voglia riaprire caso per caso, la discussione. Ora io le domando se ella formoli una proposta.

Lacava. Io diceva questa seconda cosa per appoggiare sempre più la necessità che il relatore abbia facoltà di parlare. Ma non insisto sulla seconda parte.

Presidente. Dunque, rimane inteso che non vi sia che una discussione, la quale abbia luogo fin da ora, e che testè si domandava di chiudere. Insomma l'onorevole Lacava prega che non si chiuda la discussione e si lasci al relatore facoltà di parlare.

Morana. Chiedo di parlare.

Presidente. Sull'incidente? Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

Morana. Io mi unisco alla conclusione dell'onorevole Lacava in questo senso, cioè che se la discussione non si chiude, io parlerò quando venga la mia volta per dire alla Camera quelle poche osservazioni che sento il dovere di manifestare; che se poi la discussione si dovrà chiudere, io prego la Camera, nel caso specialissimo in cui si trova la Commissione, di riservare facoltà di parlare anche a un rappresentante della minoranza, tanto più che altre volte si è fatto così.

· Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

Martini Ferdinando. La questione di cui si discute non è una questione generale. Non si tratta di una norma di diritto che possa applicarsi a tutti i casi, ma si tratta di una questione che deve decidersi caso per caso.

Ora è evidente che debba accadere quello che accade in tutte le discussioni delle leggi, che cioè prima si faccia la discussione generale, e poi si discutano i singoli articoli; chiudiamo pure la discussione generale; ma, caso per caso, bisogna pure che qualcuno difenda e qualcun altro oppugni, poiche vi può essere chi sia disposto a votare le conclusioni della Giunta nella parte che si riferiscono ad alcuni dei nostri colleghi, e possa invece essere indotto per contrarie convinzioni a non votarle per un'altra parte.

Tra la posizione dell'onorevole Corazzi, dell'onorevole Cantoni, dell'onorevole Sani, per esempio, non c'è alcuna affinità. Quindi io credo che la Camera, riservando la facoltà di parlare al relatore come si usa sempre quando si vuol chiudere la discussione generale, possa riservare a se stessa il diritto di discutere caso per caso, visto che bisogna pur venire a votazioni parziali, e che queste dovranno essere precedute da speciali discussioni, affinche ciascuno di noi abbia modo di votare ex informata coscientia.

Presidente. Prego l'onorevole Martini di voler formulare una proposta concreta, e mandarla scritta al banco della Presidenza.

Io poi mi permetto di osservare che la possibilità di giudicare in un modo o nell'altro secondo i casi, sarebbe sempre serbata agli onorevoli colleghi, perchè la votazione si farebbe per divisione; e soggiungo ancora, che alcuni degli oratori che hanno preso parte alla discussione hanno già complessivamente parlato di tutti i casi, e delle ragioni di inclusione o di esclusione.

(Gli uscieri consegnano al presidente la proposta dell'onorevole Martini.)

Leggo la proposta dell'onorevole Martini.

" Propongo che si chiuda la discussione generale, serbando facoltà di parlare al relatore; e si discutano poi separatamente i vari casi di incompatibilità, proposti dalla Giunta delle elezioni.,

Morana. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma a proposito di che, onorevole Morana? Io torno a dire alla Camera che se non mi si lascia applicare il regolamento, la discussione diventa un arruffio dal quale non si esce più.

Ripeto che, a mio giudizio, la proposta della Commissione è una sola. Essa non è scindibile; e se la Camera non si crede bastantemente illuminata, può deliberare di non chiudere la discussione, e lasciare che tutti i singoli casi sieno particolarmente trattati.

Non so vedere differenza tra discussione generale e discussione parziale; nella votazione che si farà per divisione, ognuno avrà il diritto di votare in un senso per uno dei casi, in altro senso per un altro caso. Ecco il solo modo regolare che io vedo per ben condurre la discussione.

Se poi si vuole introdurre il sistema di discussioni parziali, verrà il giorno in cui una legge di un solo articolo si vorrà suddividere in tante discussioni quanti sono i paragrafi che compongono l'articolo medesimo.

Detto questo, do facoltà di parlare all'onorevole Morana per un richiamo al regolamento.

Morana. Se l'onorevole presidente avesse avuto la bontà di lasciarmi parlare, si sarebbe accorto probabilmente che io sono della sua opinione. Ma dal momento che c'è una proposta con la quale l'onorevole Martini prega la Camera di chiudere la discussione riservando la facoltà di parlare al solo relatore della Commissione, e dal momento che nella Commissione c'è sventuratamente una maggioranza ed una minoranza che non si sono intese da un pezzo e che sono rappresentate diversamente, io debbo pregare la Camera, o di non chiudere la discussione, o di lasciar facoltà di parlare anche a me, come rappresentante della minoranza.

Martini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Martini. Ritiro la mia proposta, e voterò contro la chiusura.

Presidente. Veniamo dunque ai voti. Essendo stata chiesta e appoggiata la chiusura, la pongo a partito.

Chi approva che si chiuda la discussione generale, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci. Facendo adesione a molte delle cose che sono state dette dagli onorevoli preopinanti, io mi limiterò a brevi osservazioni sul caso dell'onorevole deputato Elia. Ho già detto le ragioni per le quali mi pare che questo caso meriti specialmente l'attenzione della Camera.

Sopra tre, che ne esaminò la Giunta delle elezioni, è il solo al quale la stessa Giunta ha creduto applicabile la sanzione dell'articolo 4 della legge sulle incompatibilità.

E quando altro non m'invitasse a parlare su questo argomento, mi obbligherebbe a farlo l'appello dell'onorevole Ercole nel suo discorso di oggi.

Quanto mi ha addolorato la conclusione della Giunta che propone sia dichiarato ineleggibile l'onorevole nostro collega Elia, altrettanto mi ha consolato un fatto che mi fu rivelato dalla relazione della Giunta delle elezioni.

Voi sapete, onorevoli colleghi, quanto pericolosi rimedi al difetto di sicurezza siano l'ammonizione e il domicilio coatto.

Se il difetto di sicurezza pubblica è un male, un male anche peggiore è, a mio avviso, il domicilio coatto, ove non sia con opportuni provvedimenti corretto ed ordinato alla redenzione ed al miglioramento morale dei domiciliati coatti.

Ed è per questo che nel 1880 il Governo riformò tutta quella parte del regolamento per la esecuzione della legge sulla sicurezza pubblica, che si riferisce appunto all'istituto del domicilio coatto, e, tra le altre cose, stabilì che i domiciliati coatti dovessero lavorare.

Debbo confessarlo, io credeva che quella riforma fosse rimasta un pio desiderio, e non più che lettera morta. E questa mia opinione nasceva, credetelo pure, non già da un sentimento puerile, che non alberga nell'animo mio, ma dalla eccessiva modestia del Ministero dell'interno, il quale fa il bene senza pubblicarlo e senza darsene vanto.

La relazione della Giunta delle elezioni mi ha fatto, a questo proposito, una piacevolissima rivelazione.

Dalla sfera delle buone intenzioni e dei lodevoli propositi il Governo è disceso in quella più feconda e più utile dei fatti. Il Governo non si limita più a desiderare, a volere, a decretare il lavoro, che solo può redimere e migliorare moralmente i domiciliati coatti: il Governo fa lavorare effettivamente i domiciliati coatti. L'ho saputo dalla relazione dell'onorevole Lacava.

Dopo ciò, avendo io già precedentemente dichiarato di voler interrogare il ministro dell'interno appunto sull'argomento del lavoro dei condannati e dei domiciliati coatti, fin da ora potrei dichiararmi in parte soddisfatto.

Dico, in parte, perchè mi rimane sempre il desiderio di sapere se provvedimenti simili a quelli adottati per le isole di Tremiti sieno stati adottati anche per le altre colonie di domiciliati coatti,

di Ventottene, di Ponza, dell'Elba ed altre che in questo momento non ricordo.

Ma se fui lieto della predetta rivelazione, altrettanto afflitto fui e sono della illazione che da questo fatto del lavoro dei domiciliati coatti nelle isole di Tremiti pretende trarre la Giunta delle elezioni a danno dell'onorevole Elia.

E credo di non essere il solo a provare questo sentimento. Al pari di me credo che siano afflitti tutti coloro i quali pregiano ed onorano il valore militare, lo schietto patriottismo, l'intelligente, vigorosa e costante operosità a pro della patria e della contrada nativa; qualità che risplendono fulgidissime nel nostro collega e mio carissimo amico Elia. (Bravo! — Approvazioni)

Credo anzi che afflitta ne sia, quanto gli altri, la Giunta delle elezioni, e specialmente l'onorevole relatore.

Su ciò noi ci troviamo perfettamente d'accordo, come altresì nel ritenere che in siffatte questioni convenga avere gli occhi bendati rispetto alle persone, ed aperti soltanto per leggere nel libro delle leggi, e per indagarne il vero significato e l'intenzione del legislatore.

Ma se siamo d'accordo su tutto questo, debbo dichiarare che con la Giunta delle elezioni io mi trovo agli antipodi quando siamo ai ragionamenti ed alle conclusioni rispetto all'onorevole Elia.

E prima di tutto io mi lamento di una differenza apertissima di trattamento, non intenzionale al certo, mi affretto a dichiararlo, ma non meno effettiva ed evidente, riguardo all'applicazione dell'articolo 4 della legge 1877.

Accanto alle considerazioni, che si riferiscono all'onorevole Elia, sono nella relazione quelle che si riferiscono all'onorevole Ginori-Lisci.

Io non desidero che sia dichiarato ineleggibile l'onorevole Ginori-Lisci; anzi mi auguro che, il contrario partito prevalga in questa Comera ri spetto a questo onorevole nostro collega. Ma desidero che uguali criteri sieno applicati allorche trattasi di esaminare e decidere se elegibile sia l'onorevole Elia.

Udite dunque qual'è il caso dell'onorevole Ginori-Lisci.

Dice la Giunta delle elezioni che egli ha un contratto di somministrazione di porcellane della sua fabbrica di Doccia con l'Amministrazione della marineria, per un valore di 35,000 lire circa.

L'articolo della legge sulle incompatibilità voi lo conoscete bene, ed è quindi inutile che io ve la rammenti

E perchè la Giunta delle elezioni dichiara questo articolo inapplicabile all'onorevole Ginori-Lisci?

Perchè il contratto non fu concluso direttamente dall'onorevole Ginori-Lisci, ma per mezzo di un suo mandatario.

Siccome l'articolo 4 della legge del 1877 dichiara ineleggibili coloro i quali sono personalmente vincolati con lo Stato per concessioni ecc., si può dubitare (dice la Giunta delle elezioni) che siavi il vincolo personale quando il vincolo è stato contratto per mezzo di un mandatario.

Io non ho bisogno di commentare queste considerazioni!

Ma, anche prescindendo da ciò, soggiunge la Giunta, l'onorevole Ginori-Lisci somministra allo Stato le porcellane della sua fabbrica di Doccia, e il disposto dell'articolo 4 della legge del 1877, non si applica al proprietario che vende i prodotti propri, nè all'appaltatore che faccia un solo appalto. Occorrono molteplici appalti di prodotti altrui: l'articolo 4 colpisce soltanto l'appalto abituale dei prodotti degli altri.

Io non discuto queste considerazioni, perchè, lo ripeto, non desidero affatto che la Camera sia severa rispetto all'onorevole Ginori-Lisci. Desidero anzi che all'onorevole Ginori-Lisci sia riconosciuto il diritto di rimanere quì. Ma desidero del pari che i medesimi criteri, che sono stati seguiti in quel caso sieno seguiti nel caso dell'onorevole Elia.

Anzi non chiedo nemmeno che per l'onorevole Elia si applichino i criteri applicati per l'onorevole Ginori-Lisci: non ce n'è davvero bisogno!

Imperocche la Giunta ha evidentemente errato, opinando che l'onorevole Elia si trovi in uno dei casi contemplati dall'articolo 4 della legge del 1877, ed a conclusione siffatta non ha potuto venire che o interpretando male la legge o male apprezzando i fatti.

L'articolo 4 della legge sulle incompatibilità parlamentari, lo rammentate, dichiara ineleggibili coloro, i quali sono personalmente vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o di somministrazioni.

Mi pare superfluo ripetere quello che è stato già osservato dai preopinanti, cioè, che in materia di restrizioni di diritti e di decadenze non si dà interpretazione estensiva: bisogna applicare la legge come è scritta: è impossibile ampliarne il significato e l'applicazione letterale.

E questo principio procede tanto in materia di diritto pubblico, come in materia di diritto privato.

Laonde se avete una legge che dichiari ineleggibili coloro, i quali hanno vincoli personali con lo Stato per concessioni, o per contratti di lavori o di somministrazioni, voi non potete esten-

dere gli effetti di questa legge ad altre specie di negozi, per i quali possono intercedere relazioni o vincoli personali tra lo Stato ed un privato.

Colui che sia semplicemente compratore o venditore, locatore o conduttore, mandante o mandatario, di rimpetto allo Stato, non può essere dichiarato ineleggibile in virtù dell'articolo 4 della legge del 1877, che contempla e colpisce con la sua sanzione soltanto i vincoli personali risultanti da concessioni, o da contratti di lavori o di somministrazioni.

Vediamo, dunque, in quali di codeste ipotesi della legge entri il contratto dell'onorevole Elia.

Contratto di somministrazioni?

Io non ispenderò parole per dimostrare che questo non è il caso dell'onorevole Elia.

L'onorevole Elia, l'avete inteso dagli oratori che mi hanno preceduto, nel 1881 o nel 1882 ha preso in affitto dall'Amministrazione delle carceri per 29 anni alcune terre delle isole di Tremiti, per dissodarle e ridurle a coltura, ed ha assunto l'obbligo d'impiegare nella coltivazione i domiciliati coatti, e, quando occorra, anche i condannati.

Determinato nel contratto è l'annuo canone dell'affitto delle terre; determinata la mercede che l'affittuario deve pagare ai domiciliati coatti od ai condannati per il loro lavoro giornaliero; determinato il numero minimo delle giornate di lavoro che l'affittuario deve annualmente impiegare e retribuire all'Amministrazione delle carceri.

Debbo io dimostrare che questo non è un contratto di somministrazioni? Crederei di offendere la Camera se lo facessi!

È forse un contratto di lavori nel senso che questa espressione ha nella legge del 1877?

Non ho bisogno di rammentare che cosa s'intenda per contratto di lavori; il contratto regolato e disciplinato dal Codice civile nel titolo della locazione delle opere, e della Legge sulle opere pubbliche nel titolo VI.

Non è lo Stato che presta il lavoro; è il privato che lo presta allo Stato sotto varie forme, e il più spesso insieme coi materiali, per un prezzo convenuto a corpo o a misura. Tal'è il contratto di lavori o di opere secondo il vero significato della legge.

Ora noi ci troviamo davanti al caso inverso. È lo Stato che presta al privato la mano d'opera dei domiciliati coatti o dei condannati, e voi sapete a qual fine e con quali intenti.

Ed io non so rassegnarmi a credere che coloro i quali consentano a valersi dell'opera dei domiciliati coatti o dei condannati nelle loro coltivazioni, nelle loro costruzioni, in un'opera qualunque, per questo solo fatto diventino ineleggibili.

Certo l'articolo 4 della legge sulle incompatibilità parlamentari non ha termini che possano applicarsi a siffatta specie; ed io ho piena fiducia che la Camera non vorrà con inopportuna interpretazione estensiva amplificarne il significato e l'applicazione.

Veniamo alla terza ipotesi della legge, quella della concessione.

Abbiamo noi forse gli elementi costitutivi di una concessione nel contratto intervenuto tra l'onorevole Elia e la Direzione generale delle carceri?

Il vocabolo, concessione, come sapete, ha diversi significati.

Ne ha uno generico ed amplissimo, che abbraccia qualunque permesso, qualunque facoltà, qualunque autorizzazione, qualunque grazia, qualunque dispensa, che si chiede al Governo, e che il Governo può concedere o negare.

Se volete la casistica delle concessioni sovrane o amministrative, la troverete amplissima nelle leggi relative alla tassa sulle concessioni, e nell'opera di un nostro collega e membro della Giunta delle elezioni, intitolata, Lo Stato ed il Codice civile.

Io non credo che in questo senso sia scritta la parola, concessione, nell'articolo 4 della legge sulle incompatibilità parlamentari. Altrimenti dovremmo credere ineleggibile chi chiese ed ottenne una dispensa da un impedimento matrimoniale o dalle pubblicazioni che devono precedere il matrimonio, e chi chiese ed ottenne un titolo di conte o di barone, e chi chiese ed ottenne un permesso di porto d'armi, e chi chiese ed ottenne la facoltà di fare nell'alveo o sulle sponde di un fiume quelle opere che non sono interdette assolutamente ai privati, ma che non si possono eseguire senza il permesso dell'autorità governativa.

No; in questo senso non è scritta la parola, concessione, nell'articolo 4 della legge sulla incompatibilità parlamentari.

Ma la parola, concessione, ha un altro significato, e tutti lo conoscono.

La concessione è uno dei mezzi coi quali lo Stato provvede talvolta ad alcuni grandi servizi pubblici, specialmente quando non ha i mezzi per provvedervi a proprie spese.

Alla costruzione di una strada ferrata, di un canale, di un ponte può il Governo provvedere in due modi; o appaltando queste opere, e pagandone il prezzo al costruttore, o facendone la concessione.

LEGISLATURA XV — 1<sup>a</sup> sessione — discussioni — 2<sup>a</sup> tornata del 20 aprile 1883

La legge sulle opere pubbliche determina e regola gli effetti della concessione.

Lo Stato investe il concessionario, sia esso un individuo o una società, di diritti che solo allo Stato appartengono, e che nessun privato potrebbe esercitare senza una specie di delegazione dello Stato, che è insita nella concessione.

Non potrebbe un privato, senza uno speciale permesso del Governo, occupare ed appropriarsi i beni degli altri per causa di pubblica utilità, non potrebbe costruire ed esercitare una strada ferrata, non potrebbe esigere un pedaggio, e per pedaggio intendo anche il prezzo di trasporto delle persone e delle merci sulle ferrovie.

Ecco il concetto della concessione; ecco il senso nel quale la parola, concessione, è scritta nella legge sulle incompatibilità parlamentari.

Nel contratto dell'onorevole Elia niente di tutto questo; non prestazione di opere, non somministrazioni, non concessione.

È un affitto di beni patrimoniali dello Stato, e niente altro che un affitto di beni patrimoniali dello Stato.

Perchè, dunque, la Giunta delle elezioni ha creduto di conchiudere per la dichiarazione di ineleggibilità dell'onorevole Elia?

Io ho ricercato le ragioni di questa durissima conclusione nella relazione, e non mi è riuscito di trovarle.

Cercherò di indovinarle; mi proporrò io stesso qualche obbiezione.

Ho sentito parlare del lungo termine dell'affitto. Si dice: è una locazione di fondi rustici, ma una locazione che deve durare 29 anni.

O il lungo tempo pel quale è pattuita la locazione, e sia pure di 29 anni, snatura forse il contratto? Trasforma forse la locazione e ne fa un altro contratto?

L'onorevole Ceneri lo nega, ed ha ragione. Egli ricorda senza dubbio in questo momento l'articolo 1571 del Codice civile, il quale dice che le locazioni di immobili si possono stipulare per trent'anni, e quando si tratta di terreni incolti da dissodare e da ridurre a coltura, le locazioni possono estendersi anche ad un tempo maggiore di trent'anni, purchè non oltre i cento.

Ho sentito parlare del diritto di pesca, che con l'articolo 11 del contratto sarebbe stato conceduto all'onorevole Elia.

Il testo dell'articolo 11 del contratto dice:

" Nell'affitto dell'isola della Pianosa (appartenente al gruppo delle isole di Tremiti), oltre il suolo nell'interesse rurale, s'intende ceduta al fit-

tuario la facoltà di escreitare la pesca coi diritti medesimi che competono al locatore quale esclusivo proprietario dell'isola.

Ecco una cessione di diritti, che taluno può avere scambiata per una concessione.

Concessione? E di che?

Del diritto di pescare.

Ma il diritto di pescare appartiene a tutti.

Non si può impedire ad alcuno la pesca, purchè la eserciti sotto la osservanza dei regolamenti.

E stato forse concesso all'onorevole Elia con l'articolo 11 del contratto il diritto esclusivo di pescare nelle acque che circondano l'isola della Pianosa, e d'impedire ivi agli altri l'esercizio dell'identico diritto?

Niente affatto! nel patto non è parola che accenni a monopolio o privativa.

Oltre di che non sarebbe neanche possibile la interdizione generale della pesca nel mare che circonda un'isola, e sulla spiaggia, per riservarla ad uno solo.

E poi il patto dice espressamente che si cede all'affittuario la facoltà di esercitare la pesca, così come appartiene al locatore.

Lo Stato, che è il locatore, non possedeva nell'isola della Pianosa nè una tonnara nè una mugginara, nè alcun'altro stabilimento da pesca.

Affittando i beni patrimoniali che possiede in quell'isola, l'Amministrazione ha ceduto all'affittuario il diritto di pescare, quale lo avrebbe avuto ed avrebbe potuto esercitarlo un privato qualunque.

Ecco ciò che ha ceduto l'Amministrazione all'onorevole Elia con l'articolo 11 del contratto.

E un patto vacuo, una cessione illusoria, una parvenza senza sostanza; c'è neppur l'ombra di una concessione.

E quello che io penso e dico dell'articolo 11 del contratto, lo ha pensato e lo ha detto prima di me l'Amministrazione dello Stato, e lo ha formalmente dichiarato il Ministero dell'interno in una lettera esplicativa del patto, che non si sapeva che cosa significasse; lettera scritta in seguito alle osservazioni molto chiare e precise, che in proposito sono state fatte dal Ministero della marineria, dal quale dipendono le concessioni relative al diritto di pesca.

E giova notare che se una cencessione di tal natura fosse stata fatta all'onorevole Elia, avremmo un decreto, un provvedimento del Ministero della marineria, dal quale, lo ripeto, dipende questa materia e dal quale si fanno le relative concessioni.

Finalmente pescando sempre le ragioni che possano avere indotto la Giunta delle elezioni alla lamentata conclusione, debbo toccare di una supposta irregolarità, della mancanza della formalità degl'incanti, quasichè se una irregolarità ci fosse nel contratto, la natura di questo si mutasse, e il contratto di locazione di fondi rustici si trasformasse in una concessione, ovvero in un contratto di opere o di somministrazioni.

No; quando anche ci trovassimo in presenza di un contratto di locazione, che non si potesse fare senza la formalità degl'incanti, e questa fosse stata omessa, tutto potremmo fuorchè fare scaturire da questo fatto la ineleggibilità di un cittadino, perchè la ineleggibilità, secondo l'articolo 4 della legge sulle incompatilità parlamentari, dipende unicamente dai vincoli personali che derivano da quelle tre specie di negozi, che sono tassivamente indicati nella legge.

Ma la supposta irregolarità non esiste, perchè, a termini dell'articolo 5 della legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, si possono stipulare a partito privato, e sono dispensati dalla formalità degl'incanti, i contratti (sono le parole della legge) per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di Opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.

Ecco dunque come l'Amministrazione delle carceri per dar lavoro ai detenuti può stipulare un contratto a partito privato, e senza la formalità degl'incanti.

Nel caso presente non si tratta di forniture, e quindi non trova applicazione la clausola limitativa dell'articolo 5 della legge sulla contabilità generale.

Si tratta di un contratto per dar lavoro ai detenuti, e quindi, secondo la stessa disposizione di legge, l'Amministrazione aveva piena ed illimitata libertà di procedere a partito privato e senza la formalità degl'incanti.

Con questo stesso metodo si procedette nel contratto stipulato con l'abate delle Tre Fontane per i lavori dei condannati: ed io credo che se l'abate delle Tre Fontane fosse inviato dagli elettori a Montecitorio, non sarel be dichiarato ineleggibile per aver stipulato quel contratto in quella forma con l'Amministrazione delle carceri.

Per queste ragioni io confido che la Camera vorrà respingere le conclusioni della Giunta, dichiarare pienamente eleggibile l'eletto del popolo, e permettergli di prestare ancora utili servigi al paese continuando a sedere in mezzo a noi. (Benissimo! Bravo!)

# Il ministro degli affari esteri presenta quattro disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Mancini, ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare alla Camera quattro disegni di legge.

Col primo si chiede l'approvazione del trattato di commercio colla Svizzera, conchiuso in Roma nel 22 del decorso mese di marzo; col secondo l'approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia ed il Montenegro, stipulato nel 28 marzo; col terzo si chiede l'autorizzazione a prorogare il trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia ed il Messico per il primo semestre del prossimo anno, sino alla conclusione del trattato novello; con l'ultimo si chiede la proroga della convenzione di navigazione colla Francia, ed insieme del trattamento finora accordato ai piroscafi postali in materia di tasse marittime, fino al 1º marzo 1884.

Quest'ultimo disegno di legge dovrebbe essere dichiarato d'urgenza, ed io ne faccio preghiera alla Camera, essendo imminente la scadenza del termine durante il quale rimarrà ancora in vigore la precedente disposizione del trattato postale del 1869, in cui trattasi del trattamento dei piroscafi postali francesi.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi quattro disegni di legge: trattato di commmercio colla Svizzera; trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Montenegro; proroga del trattato di commercio col Messico; proroga della convenzione di navigazione colla Francia e del trattamento accordato ai piroscafi postali in materia di tasse.

Di quest'ultimo disegno di legge l'onorevole ministro chiede l'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

(E accordata.)

# Continua la discussione della relazione della Giunta delle elezioni sulle incompatibilità parlamentari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mariotti.

Mariotti. La Giunta delle elezioni è stata finora simile ad una fortezza inespugnabile ed inespugnata, e la schiera di coloro, che hanno combattuto là dentro, può escirne

Con segno di vittoria incoronata.

Ora però, dopo aver vinto sempre, la Giunta ha un'impresa non piacevole. L'onorevole relatore Lacava, che ha studiato bene il latino e l'inglese al fine di perfezionarsi nella espressione e nella forza dei pensieri, è andato indagando quale aggettivo più adatto potesse applicare alla missione della Giunta, e l'ha chiamata ingrata. Io vorrei aiutarlo, insieme con tutti gli altri oratori che hanno parlato prima di me, a rendergliela meno ingrata. I forti possono essere vinti senza perdere la dignità, massime quando altri portano le ragioni del contrario opinare.

L'onorevole Elia sarebbe bandito dalla Camera per virtù dell'articolo quarto della legge del 1877. Combattendo tale proposta, l'onorevole Bonacci addusse tanti argomenti e di tanta forza, che il suo discorso può essere paragonato ad una catapulta. Dunque la Giunta ci faccia entrare nella fortezza, se non vuole essere espugnata.

L'Elia non ha che un affitto, e la legge non contempla questo caso. La ragione apparentemente gagliarda della Giunta per proporci di dichiararlo ineleggibile è la concessione per la pesca. L'onorevole Elia ha una concessione, dice la Giunta, dunque deve essere escluso dal Parlamento.

La pesca! Mi ricordo a questo proposito un caso avvenuto in tempi molto antichi, ai tempi di Domiziano, e precisamente in Ancona che appunto l'Elia rappresenta come deputato. Giovenale racconta che certi pescatori presero nella loro rete, davanti ad Ancona, anzi avanti al tempio di Venere, dea a quel che pare in quei tempi molto adorata (Ilarità), un rombo grandissimo:

Incidit Adriaci spatium admirabile rhombi Ante domum Veneris, quam Dorica sustinet Ancon; Implevitque sinus.

I pescatori avendo preso un pesce così grande e meraviglioso, cominciarono a discutere tra loro che cosa ne dovessero fare. Non si poteva vendere; dunque? Dunque si manda in dono all' imperatore Domiziano.

Il calvo imperatore chiama in consiglio (è sempre Giovenale che racconta) i grandi dell' impero, e domanda: come si deve cuocere questo pesce? (Ilarità) Spezzarlo no, perchè perderebbe la sua bellezza; cuocerlo intero neppure, perchè non c'è un vaso tanto grande da contenerlo. Ebbene, dice Giovenale, fu deliberato che un nuovo Prometeo facesse un vaso d'argilla capace per cuocerlo.

Ma quei pescatori, perchè fecero questo dono a Domiziano? La sapevano lunga; perchè, dicevano essi, è roba del fisco.

Quidquid conspicuum et pulchrum est aequore toto, Res fisci est, ubicumque natat. Ora i pesci, che può pescare l'onorevole Elia attorno all'isola di Tremiti, costituiscono un diritto dello Stato sulla pesca; e l'onorevole Elia potrebbe esercitare una grande influenza all'interno ed all'estero se prendesse qualche pesce! (Ilarità)

I pesci sono di chi li fa suoi, come gli uccelli dell'isola di Tremiti, che possono essere uccisi dall'onorevole Elia col suo fucile, senza che per questo si possa parlare nell'un caso o nell'altro di una concessione governativa. La facoltà accordata all'onorevole Elia non ha efficacia alcuna, perchè tutti possono pescare. Anch'io potrei trovare qualche argomento giuridico per dimostrare cheilcontratto non è una concessione, che è un semplice affitto, che non si tratta di somministrar pane ai soldati, che l'onorevole Elia non fa un tunnel, e via dicendo. La giurisprudenza ha argomenti per tutti; ma io posso attenermi dall'addurne, perchè in fatto di giurisprudenza, da una parte e dall'altra si trovano convincenti ragioni; per modo che Galileo pose la giurisprudenza tra quelle scienze che non hanno nè verità, nè falsità; sono opinioni,

Dunque non vi addurrò argomenti di giurisprudenza; solamente basta a me di potere affermare colla scorta del buon senso, che l'onorevole Elia ha un semplice affitto. Se non volete cacciare dalla Camera tutti quelli che pagano un censo o un livello, che irrigano i loro campi pagando un canone per presa d'acqua, come, per esempio, dal canale Cavour che serve ad irrigare l'Agro novarese e della Lomellina, io credo che l'onorevole Elia non si possa dichiarare ineleggibile.

La legge delle incompatibilità è una legge non bella, e spero che la Camera sarà chiamata un giorno a disfarla; è una legge che si rassomiglia, secondo me, alla tela del ragno dove restano le mosche, ma sfuggono i mosconi. (*flarità*)

Non sottilizzate, signori. Nè credo che la Camera sottilizzerà di troppo per bandire l'onorevole Elia dal Parlamento. Guidati dalla ragione non dovete, guidati dal cuore non potete!

La Camera un giorno fu chiamata a votare una legge per fare un dono nazionale a Giuseppe Garibaldi. Io non credo che si debba dare all'Elia un dono nazionale; ma ricordiamoci, signori, che egli fu il salvatore di Giuseppe Garibaldi.

Nelle cose umane, talvolta le piccole cause producono grandissimi effetti.

Un pensatore inglese, un giorno parlando della spedizione dell'Egitto ai tempi di Napoleone, disse:

" Ma che volete ragionare delle cose del mondo, quando, se il timoniere della nave di Nelson avesse guidata la sua nave in maniera da incontrarsi con

la flotta francese, dove era Napoleone, la storia del mondo non sarebbe quella che è? "

Alla battaglia di Calatafimi, Augusto Elia salvò la persona di Garibaldi. Una schiera degli amici più intimi di lui, avevano fatto il patto ed il proposito d'essere a vicenda sempre a fianco di Garibaldi, senza che egli lo sapesse, a guardia della sua persona. Nella battaglia di Calatafimi, un soldato borbonico spiana il fucile contro Garibaldi; Elia se ne accorge, e mette la sua persona tra il soldato borbonico e Garibaldi, e la palla colpisce l'Elia. Guardate il suo volto, e ne vedrete le traccie; è la più bella decorazione che si possa immaginare, la decorazione dell'onore! (Benissimo! Bravo!) Che sarebbe avvenuto se la palla che colpì l'onorevole Elia avesse colpito Garibaldi? La mente si perderebbe in mille congetture.

Io non voglio, signori, nè lo desidero, che si violi una legge perchè Augusto Elia continui ad essere deputato, ma desidero che non si tragga il sottile dal sottile, per bandirlo dal Parlamento. Egli n'è degno, egli ha ben meritato della patria. (Bravo! Bene! — Vive approvazioni)

Presidente. Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

## Risultato della votazione sul bilancio dell'entrata.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. (Si procede all'enumerazione dei voti.)

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per approvazione dello stato di prima previsione della entrata pel 1883.

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Voti favorevoli 223	
Voti contrari 18	

(La Camera approva.)

### Discussione sull'ordine del giorno.

Depretis, presidente del Consiglio. Prego la Camera di voler mettere nell'ordine del giorno, subito dopo la discussione in corso, il disegno di legge per l'aumento dell'appannaggio a S. A. R. il principe Tommaso Alberto Vittorio duca di Genova.

Non è d'uopo indicare le ragioni e di conve-

nienza e d'altra natura le quali consigliano che questa discussione non sia ritardata. (Benissimo!)

Presidente. Come la Camera ha udito, l'onorevole presidente del Consiglio propone che sia iscritto nell'ordine del giorno, subito dopo la legge in discussione sulle incompatibilità parlamentari, l'altro disegno di legge per l'aumento dell'appannaggio di S. A. il principe Tommaso.

Se non vi sono osservazioni, questa proposta si intenderà accolta.

 $(\dot{E}\ accolta.)$ 

La seduta è levata alle 6 55.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

### Seduta antimeridiana.

1º Svolgimento di una interpellanza del deputato Palizzolo al ministro di agricoltura e commercio.

2º Seguito della discussione sul disegno di legge per provvedimenti atti ad impedire la diffusione della fillossera.

#### Seduta pomeridiana.

1º Seguito della discussione della relazione sulle ineleggibilità e incompatibilità parlamenantari (V. Doc.)

2º Aumento dell'appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova.

3º Svolgimento di interpellanze, interrogazioni e risoluzioni dei deputati Maffi, Pais, Bertani, Massari, Costa, Bonghi, Fortis, Cavalletto, Brunialti, Plutino, Cavallini, Sonnino Sidney, Severi, Caperle, Massabò, Indelli e Strobel.

4º Stato di prima previsione pel 1883 del Ministero dell'interno.

#### ERRATA-CORRIGE.

Pagina 2504, riga 28, ove leggesi: a venti, leggasi: a dieci.

, Prof. Avv. Luigi Ravani Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1883 — Tip. della Camera dei Deputati (Stabilimen'i del Fibreno).

